

XVI legislatura

**Audizione del Ministro per gli
affari europei Enzo Moavero
Milanesi sui seguiti della Relazione
del Presidente del Consiglio
europeo "Verso una autentica
Unione economica e monetaria"**

Roma, 19 settembre 2012

209/AP

18 settembre 2012



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Audizione del Ministro per gli
affari europei Enzo Moavero
Milanesi sui seguiti della Relazione
del Presidente del Consiglio
europeo "Verso una autentica
Unione economica e monetaria"**

Roma, 19 settembre 2012

Dossier n. 209/AP
18 settembre 2012

Per informazioni: affeuropei@senato.it

XVI Legislatura
Dossier

INDICE

	Pag.	I
NOTA ILLUSTRATIVA		
"Verso un'autentica unione economica e monetaria" - Relazione del Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy al Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012	"	1
Documento di analisi sul completamento dell'Unione economica e monetaria (<i>in lingua inglese</i>)	"	9
Documento di lavoro della Commissione economica e monetaria del parlamento europeo "Verso una genuina Unione economica e monetaria" (<i>in lingua inglese</i>)	"	23
José Manuel Durão Barroso - Sessione plenaria del Parlamento europeo - Discorso sullo Stato dell'Unione 2012	"	31
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria - COM (2012) 510 def.	"	45
Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi - COM (2012) 511 def.	"	55
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. ... che attribuisce alla banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi - COM (2012) 512 def.	"	89
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 - Verso un'Unione bancaria	"	101

NOTA ILLUSTRATIVA

Il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno scorso ha invitato il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, a elaborare, in stretta collaborazione con il Presidente della Commissione, il Presidente dell'Eurogruppo e il Presidente della Banca centrale europea, "una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria".

I lavori del gruppo Van Rompuy prevedono consultazioni bilaterali con gli Stati membri e con le altre istituzioni dell'Unione europea, e riunioni plenarie (delegazioni dei Governi e del Parlamento europeo).

Da lunedì 17 settembre sono cominciate le consultazioni bilaterali con gli Stati membri. Il ministro Moaevero ha incontrato il Gruppo di lavoro Van Rompuy lo stesso 17 settembre.

Il 13 settembre il Parlamento europeo ha designato i deputati che interfacceranno il Gruppo di lavoro. Si tratta degli onorevoli Elmar Brok (PPE), Roberto Gualtieri (S&D) e Guy Verhofstadt (Alde) e come membro sostituto Daniel Cohn - Bendit (Verdi). La prima riunione plenaria a cui prenderà parte la delegazione del Parlamento europeo si terrà a Bruxelles giovedì 4 ottobre.

In base alle indicazioni del Consiglio europeo il presidente Herman Van Rompuy ha predisposto un documento di analisi, utile per le consultazioni dei Rappresentanti degli Stati membri e del Parlamento europeo.

Il documento di analisi fa riferimento ai quattro elementi indicati dal Consiglio europeo per una più forte Unione economica e monetaria e per ogni elemento individua, in modo non esaustivo, i principali temi di discussione attraverso la formulazione di 13 domande:

1. Integrazione della struttura finanziaria

- La zona euro ha stabilito che, una volta istituito un meccanismo unico di sorveglianza sulle banche dell'eurozona, il Meccanismo europeo di stabilità (MES) potrebbe avere, a seguito di regolare decisione, la possibilità di ricapitalizzare direttamente le banche. In quale modo si applicherebbe questa misura?
- Per quanto riguarda il futuro del sistema di garanzia dei depositi e dei programmi di risoluzione delle crisi, come verrebbero organizzati i dispositivi di sicurezza finanziaria (*backstops*) e di sostegno alla liquidità? Come interagirebbero con il MES?
- Oltre all'unione monetaria, esistono altri elementi del settore dei servizi finanziari per cui la forte interdipendenza dell'unione monetaria richiederebbe un'ulteriore integrazione delle strutture di *governance* (p.es., infrastrutture di mercato sistematicamente importanti come stanze centrali di compensazione, depositi centrali di obbligazioni, ecc.)?

2. Verso una struttura di bilancio integrata

- Quali ulteriori passi si potrebbero compiere per migliorare l'efficacia e l'applicazione della nuova architettura di governo? (il six-pack, il two-pack e il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria) Si potrebbero istituire delle clausole di salvaguardia (cioè dei meccanismi di correzione *ex ante*) per i bilanci nazionali?
- Gli Stati membri che aderiscono al Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria hanno deciso di coordinare le emissioni di debito sovrano. Come si potrebbe andare oltre in questo coordinamento? Si potrebbe prevedere la necessità di richiedere un'autorizzazione per l'emissione di debito oltre i limiti fissati nei programmi di finanza pubblica o assegnare a questi titoli uno *status* di subordinazione?
- Un'unione fiscale vera e propria potrebbe comportare maggiore capacità a livello europeo (come la creazione di un Ufficio del tesoro) ed un bilancio centrale del quale andrebbero definiti ruolo e funzioni (stabilizzazione, condivisione del rischio, ecc.).

3. Verso un'architettura integrata di politica economica

- Oltre alle recenti modifiche dell'architettura di governo (come la creazione di una procedura per gli squilibri macroeconomici), quali ulteriori passi si potrebbero compiere per incoraggiare gli Stati membri a ristabilire e mantenere un alto livello di competitività nell'unione monetaria?
- Esistono aree di politica economica che richiedono ulteriori *standard* e politiche comuni?
- Vanno resi più vincolanti i principi del Patto Europlus che indirizzano le politiche su competitività, occupazione, sostenibilità finanziaria, stabilità finanziaria e coordinamento fiscale? Come si potrebbero applicare tali principi?

4. Maggiore legittimità e responsabilità democratica

- Come dare efficacia alla cooperazione fra il Parlamento Europeo e i parlamenti nazionali (sulla base del protocollo n. 1 TFUE e all'articolo 13 del patto di bilancio) in materia di unione economica e monetaria?
- Come valorizzare la discussione delle peculiarità nazionali nel Parlamento Europeo (a partire dagli attuali "dialoghi economici") e parallelamente rafforzare i dibattiti sulle istituzioni europee nei parlamenti nazionali?
- Un'architettura di politica economica più integrata richiederebbe strutture di responsabilità democratica specifiche per l'eurozona?
- Quali misure si potrebbero prendere per promuovere la nascita di un dibattito autenticamente europeo, che trascenda gli allineamenti nazionali e non si rivolga al pubblico e ai mezzi di informazione nazionali?

Il presidente Van Rompuy presenterà una relazione intermedia in coincidenza del Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre e una relazione finale per il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre. Tali documenti contempleranno una tabella di marcia specifica per la realizzazione di una "genuina" Unione economica e monetaria, con l'indicazione di quanto può essere fatto a Trattati vigenti e quanto richiede la loro modifica.

Il **Parlamento europeo** ha già avviato una riflessione sui temi in questione e sta lavorando a **due rapporti di iniziativa**. Il primo della Commissione Affari Costituzionali sulla **governance multilivello nell'Unione europea**, di cui sono relatori l'on. Gualtieri (S&D) e l'on. Trzaskowski (PPE), il secondo della Commissione Affari economici dal titolo "**Verso una genuina Unione economica e monetaria**", di cui è relatore l'on. Thyssen (PPE). L'onorevole Gualtieri è relatore per il parere che sul suddetto rapporto darà la Commissione Affari costituzionali.

La Commissione AFCO del Parlamento europeo ha discusso il tema della *governance* multilivello nella seduta del 17 settembre, cui parteciperà anche un membro del Gabinetto del Presidente Van Rompuy. Una audizione è stata poi calendarizzata per il 4 ottobre.

Nella sessione plenaria del 10 - 13 settembre, nell'ambito del discorso sullo stato dell'Unione, il Presidente Barroso ha presentato il pacchetto di proposte sul meccanismo unico di supervisione bancaria.

Il Parlamento europeo ha chiesto, in una risoluzione della Commissione economica votata in Plenaria il 13 settembre, che venga rafforzata la legittimità democratica con riferimento alla proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, "associando pienamente il Parlamento come colegislatore". Come noto, in base all'articolo 127(6) del TFUE, tale proposta legislativa richiede l'approvazione unanime dei 27 Stati membri e la mera consultazione del Parlamento europeo. Nella medesima risoluzione si sottolinea la necessità che il nuovo sistema sia trasparente e legittimo e che quindi la BCE sia direttamente responsabile dinanzi al Parlamento.



**CONSIGLIO EUROPEO
IL PRESIDENTE**



Bruxelles, 26 giugno 2012
EUCO 120/12
PRESSE 296
PR PCE 102

VERSO UN'AUTENTICA UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
Relazione del presidente del Consiglio europeo
Herman Van Rompuy

Mi prego di trasmetterLe la relazione che ho preparato in stretta cooperazione con i presidenti della Commissione, dell'Eurogruppo e della Banca centrale europea.

La relazione indica una prospettiva per il futuro dell'Unione economica e monetaria e il modo in cui possa meglio contribuire alla crescita, all'occupazione e alla stabilità. La relazione propone di progredire, nel corso del prossimo decennio, verso un'architettura dell'UEM più forte, basata su quadri integrati per il settore finanziario, le questioni di bilancio e la politica economica. Tutti questi elementi dovrebbero essere suffragati dal rafforzamento della legittimità e della responsabilità democratica.

La presente relazione non intende essere un piano definitivo: essa individua gli elementi costitutivi e suggerisce un metodo di lavoro. Mi aspetto nondimeno che raggiungeremo un'intesa comune sul futuro dell'UEM nella riunione che terremo a fine settimana. La situazione attuale richiede un attento esame dei lavori futuri che saranno necessari nel medio e lungo termine. Sono pronto a proseguire, in collaborazione con i presidenti della Commissione, dell'Eurogruppo e della Banca centrale europea, i lavori intesi alla presentazione al Consiglio europeo di dicembre 2012 di proposte particolareggiate relative al graduale passaggio ad un'autentica Unione economica e monetaria, associando strettamente gli Stati membri durante tutto il processo.

Attendo con vivo interesse le discussioni che terremo giovedì sera e venerdì.

S T A M P A

Dirk De Backer - Portavoce del Presidente - (+32 (0)2 281 9768 - +32 (0)497 59 99 19
press.president@consilium.europa.eu <http://www.consilium.europa.eu/>

EUCO 120/12

1
IT



VERSO UN'AUTENTICA UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

1. CONSOLIDAMENTO DELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

L'Unione economica e monetaria (UEM) è stata istituita per portare prosperità e stabilità in tutta Europa. È la pietra angolare dell'Unione europea. Oggi l'UEM si trova di fronte ad una sfida fondamentale: la necessità di essere rafforzata per assicurare il benessere economico e sociale.

La presente relazione, elaborata dal presidente del Consiglio europeo in collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell'Eurogruppo e il presidente della Banca centrale europea, mira a definire una prospettiva per l'UEM al fine di assicurare stabilità e prosperità duratura, proponendo un'architettura forte e stabile nei settori finanziario, di bilancio, economico e politico, a fondamento della strategia per la crescita e l'occupazione.

Sfide

Una prospettiva efficace deve affrontare le sfide a lungo termine poste all'UEM. La zona euro è eterogenea e l'elaborazione di politiche a livello nazionale è il metodo più efficace per molte decisioni economiche. Tuttavia, le politiche nazionali non possono essere decise isolatamente se i loro effetti si propagano rapidamente alla zona euro nel suo insieme. Pertanto, tali politiche nazionali devono riflettere appieno le realtà dell'appartenenza ad un'unione monetaria. È essenziale mantenere un adeguato livello di competitività, coordinamento e convergenza per assicurare una crescita sostenibile senza grandi squilibri. In tale modo vi dovrebbe essere spazio per una combinazione appropriata di politiche con la politica monetaria unica nel perseguimento della stabilità dei prezzi.

Tuttavia, per garantire la stabilità e la crescita della zona euro, gli Stati membri devono agire e coordinarsi in base a norme comuni. Devono esservi modi per assicurarne il rispetto in caso di effetti negativi su altri membri dell'UEM. Questo è necessario per garantire il livello minimo di convergenza richiesto ai fini dell'efficace funzionamento dell'UEM.

Nel complesso, una più stretta integrazione dell'UEM richiederà una più forte base democratica e l'ampio sostegno dei cittadini. Per questo motivo, è essenziale che già il processo di realizzazione di tale prospettiva sia basato su un'ampia consultazione e partecipazione. Integrazione e legittimità devono andare di pari passo.

La prospettiva per il futuro della governance dell'UEM esposta nella presente relazione è incentrata sugli Stati membri della zona euro in quanto qualitativamente distinti in virtù della condivisione di una valuta. Nondimeno, il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria dovrebbe essere caratterizzato da apertura e trasparenza ed essere pienamente compatibile con il mercato unico in tutti i suoi aspetti.

Prospettiva

La relazione propone una prospettiva per un'UEM stabile e prospera fondata su quattro elementi costitutivi essenziali:

- § *Un quadro finanziario integrato* per garantire la stabilità finanziaria soprattutto nella zona euro e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche per i cittadini europei. Un quadro di questo tipo eleva la responsabilità per la vigilanza a livello europeo ed offre meccanismi comuni per la risoluzione bancaria e la garanzia dei depositi dei clienti.
- § *Un quadro di bilancio integrato* per garantire una politica di bilancio sana a livello nazionale ed europeo, che includa coordinamento, processo decisionale comune, attuazione più incisiva e passi commisurati verso un'emissione comune del debito. Questo quadro potrebbe altresì comprendere varie forme di solidarietà di bilancio.
- § *Un quadro integrato di politica economica* con meccanismi sufficienti a garantire che siano in atto politiche nazionali ed europee volte a promuovere crescita sostenibile, occupazione e competitività, compatibili con il corretto funzionamento dell'UEM.
- § Assicurare la necessaria *legittimità e responsabilità democratica* del processo decisionale nel quadro dell'UEM, in base all'esercizio congiunto di sovranità in ordine alle politiche comuni e alla solidarietà.

Questi quattro elementi costitutivi offrono un'architettura coerente e completa che dovrà essere realizzata nel corso del prossimo decennio. Tutti e quattro gli elementi sono necessari per la stabilità e prosperità a lungo termine nell'UEM e richiederanno molto altro lavoro, comprese, a un dato momento, eventuali modifiche ai trattati UE.

II. ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI

1. Un quadro finanziario integrato

La crisi finanziaria ha rivelato carenze strutturali nel quadro istituzionale per la stabilità finanziaria. Affrontarle è particolarmente importante per la zona euro in considerazione delle interdipendenze profonde generate dalla valuta unica. Tuttavia, occorre procedervi preservando nel contempo l'unità e l'integrità del mercato unico nel settore dei servizi finanziari. Pertanto, un quadro finanziario integrato dovrebbe estendersi a tutti gli Stati membri dell'UE pur consentendo specifiche differenziazioni tra gli Stati membri che appartengono alla zona euro e quelli che non vi appartengono con riguardo a talune parti del nuovo quadro prevalentemente collegate al funzionamento dell'unione monetaria e alla stabilità della zona euro anziché al mercato unico.

Muovendo dal corpus unico di norme, un quadro finanziario integrato dovrebbe avere due elementi centrali: un sistema unico europeo di vigilanza bancaria e un quadro comune di garanzia dei depositi e di risoluzione.

Una vigilanza integrata è indispensabile per garantire l'efficace applicazione delle norme prudenziali, del controllo dei rischi e della prevenzione delle crisi in tutta l'UE. Occorre che l'attuale architettura si evolva il prima possibile in direzione di un sistema unico europeo di vigilanza bancaria, dotato di un livello europeo e di un livello nazionale. La responsabilità finale spetterebbe al livello europeo. Tale sistema garantirebbe l'efficacia della vigilanza bancaria in tutti gli Stati membri dell'UE tanto nel ridurre la probabilità di fallimenti delle banche quanto nel prevenire la necessità di interventi da parte di garanzie di deposito o fondi di risoluzione congiunti. A tal fine, al livello europeo sarebbero conferiti autorità di vigilanza e poteri di intervento preventivo applicabili a tutte le banche. Il coinvolgimento diretto di tale livello varierebbe a seconda delle dimensioni e della natura delle banche. Sarebbero valutate a fondo le possibilità previste dall'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE concernente l'attribuzione alla Banca centrale europea di competenze di vigilanza sulle banche della zona euro.

Sulla scorta delle proposte attuali e future della Commissione occorre portare avanti i lavori sulla garanzia dei depositi e la risoluzione:

Un sistema europeo di garanzia dei depositi potrebbe introdurre una dimensione europea nei sistemi nazionali di garanzia dei depositi per le banche oggetto di vigilanza europea. Ciò rafforzerebbe la credibilità delle disposizioni in vigore e fornirebbe un'importante garanzia che i depositi ammissibili di tutti gli istituti di credito siano sufficientemente assicurati.

Un sistema di risoluzione europeo finanziato principalmente da contributi delle banche potrebbe fornire assistenza nell'applicazione delle misure di risoluzione alle banche oggetto di vigilanza europea, al fine di permettere una liquidazione ordinata degli istituti irrecuperabili e in tal modo proteggere i fondi dei contribuenti.

Il sistema di garanzia dei depositi e il fondo di risoluzione potrebbero essere posti sotto il controllo di un'autorità comune di risoluzione. Un quadro di questo tipo ridurrebbe notevolmente l'esigenza di ricorrere effettivamente al sistema di garanzia. Nondimeno, perché un sistema di garanzia dei depositi sia credibile, è necessario l'accesso a un sostegno finanziario solido. Pertanto, per quanto riguarda la zona euro, il meccanismo europeo di stabilità potrebbe fungere da sostegno di bilancio per l'autorità preposta alla risoluzione e alla garanzia dei depositi.

2. Verso un quadro di bilancio integrato

La crisi finanziaria e del debito ha evidenziato elevati livelli di interdipendenza in particolare all'interno della zona euro. Il corretto funzionamento dell'UEM richiede non soltanto la rapida e risoluta attuazione delle misure già concordate nell'ambito del quadro rafforzato di governance economica (segnatamente il Patto di stabilità e crescita e il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance), ma anche un'evoluzione qualitativa verso un'unione di bilancio.

Nel contesto, all'interno della zona euro, di una maggiore condivisione delle decisioni sui bilanci commisurata alla condivisione dei rischi, sono essenziali meccanismi efficaci per prevenire e correggere politiche di bilancio non sostenibili in ciascuno Stato membro. A tal fine, si potrebbero fissare di comune accordo limiti massimi relativi al saldo di bilancio annuale e ai livelli di debito pubblico dei singoli Stati membri. Su questa base, l'emissione di titoli di debito pubblico oltre il livello convenuto di comune accordo dovrebbe essere motivata e approvata in via preventiva. Il livello della zona euro sarebbe in seguito nella posizione di richiedere modifiche delle dotazioni di bilancio in caso di violazione delle norme di bilancio, tenendo presente la necessità di garantire l'equità sociale.

In una prospettiva di medio termine, si potrebbe valutare l'emissione di debito comune come elemento di tale unione di bilancio subordinato ai progressi nell'integrazione di bilancio. Si potrebbero valutare misure verso l'introduzione di responsabilità sovrane in solido, a condizione che sia definito un quadro solido per la disciplina di bilancio e la competitività, al fine di evitare il rischio morale e promuovere la responsabilità e l'osservanza. Il processo verso l'emissione di debito comune dovrebbe essere graduale e basato su criteri, facendo sì che la condivisione delle decisioni sui bilanci sia accompagnata da passi commisurati verso la condivisione dei rischi. Sono state proposte diverse opzioni per una parziale emissione di debito comune, quali la condivisione di taluni strumenti di finanziamento a breve termine su base limitata e con riserva, oppure il rinnovo graduale in un fondo di rimborso del debito. Si potrebbero prevedere inoltre varie forme di solidarietà di bilancio.

Un'unione di bilancio a pieno titolo comporterebbe lo sviluppo di una maggiore capacità a livello europeo in grado di gestire le interdipendenze economiche e, in prospettiva, lo sviluppo di un organismo di bilancio a livello della zona euro, quale un ufficio del tesoro. Inoltre dovranno essere definiti il ruolo e le funzioni appropriate di un bilancio centrale, comprese le sue articolazioni con i bilanci nazionali.

3. Verso un quadro integrato di politica economica

In un'unione economica le politiche nazionali dovrebbero essere orientate verso la crescita, forte e sostenibile, e l'occupazione, promuovendo nel contempo la coesione sociale. Una maggiore integrazione economica è necessaria anche per favorire il coordinamento e la convergenza nei diversi settori politici tra i paesi della zona euro, per affrontare gli squilibri e garantire la capacità di adattarsi agli shock e di competere in un'economia mondiale globalizzata. Ciò è fondamentale per il buon funzionamento dell'UEM e costituisce un complemento essenziale dei quadri finanziario e di bilancio.

Sulla base dei principi enunciati nel semestre europeo e nel Patto euro plus, è importante agevolare l'attuazione del quadro per il coordinamento delle politiche, onde assicurare che politiche non sostenibili mettano a rischio la stabilità dell'UEM. Un siffatto quadro sarebbe particolarmente importante per orientare le politiche in settori come quello della mobilità dei lavoratori o del coordinamento in campo tributario.

Ove necessario, potrebbero essere adottate misure intese a rafforzare la capacità politica e amministrativa delle istituzioni nazionali e a promuovere la titolarità nazionale delle riforme, una condizione essenziale per l'efficace attuazione di riforme che promuovano la crescita.

4. Rafforzare la legittimità e la responsabilità democratica

Le decisioni sui bilanci nazionali sono al centro delle democrazie parlamentari europee. Orientarsi verso un processo decisionale in campo fiscale ed economico caratterizzato da una maggiore integrazione tra i paesi richiederà pertanto meccanismi forti che garantiscano la legittimità e la responsabilità delle decisioni comuni. È essenziale creare consenso nei confronti delle decisioni adottate a livello europeo aventi un impatto importante sulla vita quotidiana dei cittadini.

Sarà fondamentale lo stretto coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, nel rispetto del metodo comunitario. Il protocollo n. 1 del TFUE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea offre un quadro adeguato per la cooperazione interparlamentare.

III. PROSSIME TAPPE – PROPOSTA DI METODO DI LAVORO

Occorre lavorare ulteriormente all'elaborazione di una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo finalizzata al conseguimento di un'autentica Unione economica e monetaria.

Il presidente del Consiglio europeo, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell'Eurogruppo e il presidente della Banca centrale europea, potrebbe presentare una relazione al Consiglio europeo di dicembre. Saranno organizzate regolarmente consultazioni informali con gli Stati membri e le istituzioni dell'UE. Una relazione intermedia potrebbe essere presentata nell'ottobre 2012.

ISSUES PAPER ON COMPLETING THE ECONOMIC AND MONETARY UNION

Introduction

The European Council of 29 June 2012 concluded the following:

"The report "Towards a Genuine Economic and Monetary Union" presented by the President of the European Council, in cooperation with the Presidents of the Commission, Eurogroup and ECB, sets out four essential building blocks for the future EMU: an integrated financial framework, an integrated budgetary framework, an integrated economic policy framework and strengthened democratic legitimacy and accountability. Following an open exchange of views, where various opinions were expressed, the President of the European Council was invited to develop, in close collaboration with the President of the Commission, the President of the Eurogroup and the President of the ECB, a specific and time-bound road map for the achievement of a genuine Economic and Monetary Union, which will include concrete proposals on preserving the unity and integrity of the Single Market in financial services and which will take account of the Euro Area statement and, inter alia, of the intention of the Commission to bring forward proposals under Article 127. They will examine what can be done within the current Treaties and which measures would require Treaty change. In order to ensure their ownership, Member States will be closely associated to the reflections and regularly consulted. There will also be consultations with the European Parliament. An interim report will be presented in October 2012 and a final report before the end of the year."

The aim of this issues paper is to help structure the consultations with representatives of Member States and the European Parliament as envisaged by the European Council in June following the exchange of views on the report "Towards a Genuine Economic and Monetary Union" which describes four essential building blocks for the future of the EMU (see the report in annex).

For each building block set out in the June report, this issues paper summarises the main points put forward and raises a number of issues. The questions raised in this paper do

not pretend to cover the full scope of the issues linked to each of the building blocks and delegations are encouraged to raise additional ones that they consider important.

In the short run, progress towards a more integrated financial framework, starting with the setting up of single supervision as decided by the Euro Area summit of 29 June, is a top priority. The Commission has submitted legislation on single supervision in September and swift progress and consensus on the other elements of an integrated financial framework are thus necessary.

The consultation process should aim to generate consensus on a roadmap for both what is feasible in the short-term and what is desirable in the longer-term.

1. An integrated financial framework

Restoring confidence in the quality of regulation and supervision of financial services is crucial for maintaining the free movement of financial services across the single market. The crisis has shown how doubts over banking risks aggravate sovereign risks. Given this link and the degree of interdependence in a monetary union, a single currency requires the development of a single supervisory system with the resolution and deposit insurance tools to underpin it.

The Commission has presented legislative proposals in September for a single supervisory mechanism with a central role for the ECB for the Euro area through the conferral of specific tasks in line with Article 127(6) TFEU, whilst preserving the unity and integrity of the single market in the field of financial services. Ultimate responsibility for supervision of all banks will lie with the single supervisor, but supervisory tasks will be shared with national supervisors. Among other issues to be addressed will be: appropriate governance (including the separation of functions in the ECB) and accountability; a clear and workable interaction with EBA that maintains its existing tasks and responsibilities including effective intervention in case of disputes between supervisors. The single supervisory mechanism should be established for banks in the euro area by the end of 2012. Following this, the ESM could have the possibility to recapitalise banks directly.

The single supervisory mechanism will need to apply the substantive prudential and other internal market rules set out in the single rule book for banks by the EU co-legislators. It is therefore essential that they quickly adopt the existing proposals updating the bank capital requirements (Capital Requirement Directive IV and Capital Requirement Regulation) before the end of 2012, as requested by the European Council.

Agreement should also be found quickly on the existing proposals to upgrade and further align national deposit guarantee schemes and ensure they are adequately resourced and to put in place common bank resolution tools and adequate resourcing in all Member States. These measures are needed for the stability and integrity of the internal market, to ensure that there is a level playing field and that different supervisors and resolution authorities can work together to effectively manage and resolve failures in banks that operate across the EU.

Common supervision requires common resolution and backstops to deal with cases of supervisory failure. Building on the single market measures already tabled, progress is thus needed towards more harmonised deposit insurance and an integrated resolution framework.

Issues for discussion

- *The euro area has agreed that once the single supervisory mechanism is established for banks in the euro area, the ESM could, following a regular decision, have the possibility to recapitalise banks directly. How should this be implemented?*
- *As regards the future of deposit insurance and resolution schemes, how should fiscal backstop and liquidity support be arranged? What should be the interaction with the ESM?*
- *Beyond banking union, are there other parts of the financial services sector for which the deep interdependence in a monetary union would imply a need for further integration of governance structures (e.g.: systemically relevant market infrastructures such as central clearing houses, central securities depositories, etc.)?*

2. Towards an integrated budgetary framework

The very high levels of economic and financial interdependence, particularly in the euro area, require a qualitative move towards a fiscal union to ensure the smooth functioning of the EMU.

As pointed out in the June report, a fiscal union needs to ensure sound budgetary policies at the national and European levels that contribute to sustainable growth and ensure macro economic stability. It should include effective mechanisms to prevent and correct unsustainable fiscal developments in the Member States. It should also include tools to deal with asymmetric shocks and to help prevent contagion possibly through a central budget for the euro area. This could in turn involve limited common debt issuance as long as the risk sharing is accompanied with commensurate steps towards common decision-making on budgets that safeguard against moral hazard.

Issues for discussion

- *What further steps could be undertaken to improve the effectiveness and enforcement of the new governance architecture (6- pack, 2- pack and the Treaty on Stability, Coordination and Governance (TSCG))? Could safeguard clauses (i.e. ex-ante correction mechanisms) for national budgets be established?*
- *The Member States part of the TSCG agreed to coordinate the issuance of sovereign debt. How could such coordination be taken further? Could it include requiring approval for debt issuance beyond the limits defined in fiscal programmes or assigning such debt issuance a junior status?*
- *A fully-fledged fiscal union could entail stronger capacity at the European level (e.g. the creation of a treasury office) and a central budget whose role and functions would need to be defined (stabilisation, risk sharing...).*

3. Towards an integrated economic policy framework

As required under the Treaties, Member States shall regard their economic policies as a matter of common concern. To foster competitiveness and ensure the capacity to adjust to

economic shocks, the smooth functioning of EMU requires stronger coordination, convergence and enforcement in the areas of economic policy. The framework for policy coordination should be made more enforceable. This involves a framework that facilitates labour mobility, promotes more efficient labour markets and facilitates wage and price adjustments for goods and services in the euro area.

Issues for discussion

- *In addition to recent changes in the governance architecture (e.g. creation of the macro economic imbalances procedure) what further steps could be taken to encourage Member States to restore and maintain a high level of competitiveness in a monetary union?*
- *Are there economic policy areas that require more common standards or policies?*
- *Should the principles in the Europlus Pact that guide policies on competitiveness, employment, fiscal sustainability, financial stability and tax coordination be made more binding? How would such principles be enforced?*

4. Strengthening democratic legitimacy and accountability

Moving towards more pooling of sovereignty on financial, fiscal and structural policies requires strong mechanisms to legitimise the decisions taken in common and to ensure the necessary democratic accountability and political participation. Stronger decision making power at the European level and democratic accountability would reinforce each other. This is essential to build public support for European-wide decisions that have a far reaching impact on the everyday lives of citizens. Citizens should not only be able to enjoy the benefits in terms of more stability and prosperity but also feel that their concerns are recognised and their voices heard.

It will be essential to ensure the close involvement of the European parliament and national parliaments, in the respect of the community method.

Issues for discussion

- *How to give effect to the cooperation between the EP and national parliaments (based on Protocol 1 TFEU and on Article 13 of the Fiscal Compact) on issues related to EMU?*

- *How to enhance the discussion of country-specific issues in the EP (building on the existing “economic dialogues”) and vice-versa, to strengthen debates on European issues in national parliaments?*

- *Would a more integrated economic policy framework require dedicated accountability structures specific to the euro area?*

- *What measures could be taken to foster the emergence of a genuine European debate transcending discussions along national lines and within national fora/media?*



**EUROPEAN COUNCIL
THE PRESIDENT**

Brussels, 25 June 2012

TOWARDS A GENUINE ECONOMIC AND MONETARY UNION

Report issued on 25 June 2012

I. CONSOLIDATING THE ECONOMIC AND MONETARY UNION

The economic and monetary union (EMU) was established to bring prosperity and stability across Europe. It is a cornerstone of the European Union. Today the EMU is facing a fundamental challenge. It needs to be strengthened to ensure economic and social welfare.

This report, prepared by the President of the European Council in collaboration with the President of the Commission, the President of the Eurogroup and the President of the European Central Bank, aims at developing a vision for the EMU to ensure stability and sustained prosperity. It does so by proposing a strong and stable architecture in the financial, fiscal, economic and political domains, underpinning the jobs and growth strategy.

Challenges

An effective vision has to confront the long-term challenges that the EMU faces. The euro area is diverse and policy-making at the national level is the most effective method for many economic decisions. Yet, national policies cannot be decided in isolation if their effects quickly propagate to the euro area as a whole. Therefore, such national policies must reflect fully the realities of being in a monetary union. Maintaining an appropriate level of competitiveness, coordination and convergence to ensure sustainable growth without large imbalances is essential. This should allow for the appropriate policy mix with the single monetary policy in pursuit of price stability.

But to ensure stability and growth in the euro area, Member States have to act and coordinate according to common rules. There have to be ways on ensuring compliance when there are negative effects on other EMU members. This is necessary to guarantee the minimum level of convergence required for the EMU to function effectively.

Overall, closer EMU integration will require a stronger democratic basis and broad support from citizens. For this reason, it is essential that already the process towards realising this vision is based on wide consultation and participation. Integration and legitimacy have to advance in parallel.

The vision for the future of EMU governance laid out in this report focuses on the euro area Member States as they are qualitatively distinct by virtue of sharing a currency. Nevertheless, the process towards deeper economic and monetary union should be characterised by openness and transparency and be in full compatibility with the single market in all aspects.

Vision

The report proposes a vision for a stable and prosperous EMU based on four essential building blocks:

- *An integrated financial framework* to ensure financial stability in particular in the euro area and minimise the cost of bank failures to European citizens. Such a framework elevates responsibility for supervision to the European level, and provides for common mechanisms to resolve banks and guarantee customer deposits.
- *An integrated budgetary framework* to ensure sound fiscal policy making at the national and European levels, encompassing coordination, joint decision-making, greater enforcement and

commensurate steps towards common debt issuance. This framework could include also different forms of fiscal solidarity.

- *An integrated economic policy framework* which has sufficient mechanisms to ensure that national and European policies are in place that promote sustainable growth, employment and competitiveness, and are compatible with the smooth functioning of EMU.
- Ensuring the necessary *democratic legitimacy and accountability* of decision-making within the EMU, based on the joint exercise of sovereignty for common policies and solidarity.

These four building blocks offer a coherent and complete architecture that will have to be put in place over the next decade. All four elements are necessary for long-term stability and prosperity in the EMU and will require a lot of further work, including possible changes to the EU treaties at some point in time.

II. KEY BUILDING BLOCKS

1. An integrated financial framework

The financial crisis has revealed structural shortcomings in the institutional framework for financial stability. Addressing these shortcomings is particularly important for the euro area given the deep interdependences resulting from the single currency. However, this needs to be done whilst preserving the unity and integrity of the single market in the field of financial services. Therefore, an integrated financial framework should cover all EU Member States, whilst allowing for specific differentiations between euro and non-euro area Member States on certain parts of the new framework that are preponderantly linked to the functioning of the monetary union and the stability of the euro area rather than to the single market.

Building on the single rulebook, an integrated financial framework should have two central elements: single European banking supervision and a common deposit insurance and resolution framework.

Integrated supervision is essential to ensure the effective application of prudential rules, risk control and crisis prevention throughout the EU. The current architecture should evolve as soon as possible towards a single European banking supervision system with a European and a national level. The European level would have ultimate responsibility. Such a system would ensure that the supervision of banks in all EU Member States is equally effective in reducing the probability of bank failures and preventing the need for intervention by joint deposit guarantees or resolution funds. To this end, the European level would be given supervisory authority and pre-emptive intervention powers applicable to all banks. Its direct involvement would vary depending on the size and nature of banks. The possibilities foreseen under Article 127(6) TFEU regarding the conferral upon the European Central Bank of powers of supervision over banks in the euro area would be fully explored.

Building on existing and forthcoming Commission proposals, work should be taken forward on deposit insurance and resolution:

A European deposit insurance scheme could introduce a European dimension to national deposit guarantee schemes for banks overseen by the European supervision. It would strengthen the credibility of the existing arrangements and serve as an important assurance that eligible deposits of all credit institutions are sufficiently insured.

A European resolution scheme to be primarily funded by contributions of banks could provide assistance in the application of resolution measures to banks overseen by the European supervision with the aim of orderly winding-down non-viable institutions and thereby protect tax payer funds.

The deposit insurance scheme and the resolution fund could be set up under the control of a common resolution authority. Such a framework would greatly reduce the need to make actual use of the guarantee scheme. Nevertheless, the credibility of any deposit guarantee scheme requires access to a solid financial backstop. Therefore, as regards the euro area, the European Stability Mechanism could act as the fiscal backstop to the resolution and deposit guarantee authority.

2. Towards an integrated budgetary framework

The financial and debt crisis has underlined high levels of interdependence particularly within the euro area. The smooth functioning of the EMU requires not only the swift and vigorous implementation of the measures already agreed under the reinforced economic governance framework (notably the Stability and Growth Pact and the Treaty on Stability, Coordination and Governance), but also a qualitative move towards a fiscal union.

In the context, within the euro area, of greater pooling of decision making on budgets commensurate with the pooling of risks, effective mechanisms to prevent and correct unsustainable fiscal policies in each Member State are essential. Towards this end, upper limits on the annual budget balance and on government debt levels of individual Member States could be agreed in common. Under these rules, the issuance of government debt beyond the level agreed in common would have to be justified and receive prior approval. Subsequently, the euro area level would be in a position to require changes to budgetary envelopes if they are in violation of fiscal rules, keeping in mind the need to ensure social fairness.

In a medium term perspective, the issuance of common debt could be explored as an element of such a fiscal union and subject to progress on fiscal integration. Steps towards the introduction of joint and several sovereign liabilities could be considered as long as a robust framework for budgetary discipline and competitiveness is in place to avoid moral hazard and foster responsibility and compliance. The process towards the issuance of common debt should be criteria-based and phased, whereby progress in the pooling of decisions on budgets would be accompanied with commensurate steps towards the pooling of risks. Several options for partial common debt issuance have been proposed, such as the pooling of some short-term funding instruments on a limited and conditional basis, or the gradual roll-over into a redemption fund. Different forms of fiscal solidarity could also be envisaged.

A fully-fledged fiscal union would imply the development of a stronger capacity at the European level, capable to manage economic interdependences, and ultimately the development at the euro area level of a fiscal body, such as a treasury office. In addition, the appropriate role and functions of a central budget, including its articulation with national budgets, will have to be defined.

3. Towards an integrated economic policy framework

In an economic union, national policies should be orientated towards strong and sustainable economic growth and employment while promoting social cohesion. Stronger economic integration is also needed to foster coordination and convergence in different domains of policy between euro area countries, address imbalances, and ensure the capacity to adjust to shocks and compete in a globalised world economy. This is essential for the smooth functioning of the EMU and is an essential counterpart to the financial and fiscal frameworks.

It is important, building on the principles spelled out in the European semester and the Euro Plus Pact, to make the framework for policy coordination more enforceable to ensure that unsustainable policies do not put stability in EMU at risk. Such a framework would be particularly important to guide policies in areas such as labour mobility or tax coordination.

Measures to strengthen the political and administrative capacity of national institutions and foster national ownership of reforms could be taken where necessary, as this is a vital condition for the efficient implementation of growth enhancing reforms.

4. Strengthening democratic legitimacy and accountability


Decisions on national budgets are at the heart of Europe's parliamentary democracies. Moving towards more integrated fiscal and economic decision-making between countries will therefore require strong mechanisms for legitimate and accountable joint decision-making. Building public support for European-wide decisions with a far-reaching impact on the everyday lives of citizens is essential.

Close involvement of the European parliament and national parliaments will be central, in the respect of the community method. Protocol 1 TFEU on the role of national parliaments in the EU offers an appropriate framework for inter-parliamentary cooperation.

III. N EXT STEPS--PROPOSAL FOR A WORKING METHOD

Further work is necessary to develop a specific and time-bound road map for the achievement of the genuine Economic and Monetary Union.

A report could be submitted to the December European Council by the President of the European Council in close collaboration with the President of the Commission, the President of the Eurogroup and the President of the European Central Bank. There will be regular and informal consultations with the Member States and the EU institutions. An interim report could be presented in October 2012.





EUROPEAN PARLIAMENT

2009 - 2014

Committee on Economic and Monetary Affairs

31.8.2012

WORKING DOCUMENT

Towards a genuine Economic and Monetary Union

Committee on Economic and Monetary Affairs

Rapporteur: Marianne Thyssen

DT911415EN.doc

PE494.700v01-00

EN

United in diversity

EN

This document follows the structure of the Report by the President of the European Council, Herman Van Rompuy, prepared in close cooperation with the Presidents of the Commission, the Eurogroup and the European Central Bank and dated 26 June 2012 (hereafter "the Van Rompuy paper"). The present document lists topics that could be covered in the proposed legislative initiative report (Rule 42, Article 225 TFEU) to be prepared, and identifies options that could be taken.

1. An integrated financial framework

The Van Rompuy paper considers that an integrated financial framework should have two central pillars: the first is single European banking supervision, and the second is a common deposit insurance and resolution framework.

On supervision :

The Euro Area Summit has announced that the Commission will present Proposals on the basis of Article 127(6) TFEU under which specific prudential supervision tasks can be conferred on the ECB. This therefore implies that the ECB will take on a supervisory role (ie the European level supervision will not be only EBA or another body - the Van Rompuy paper was less definitive).

The summit announced that once this supervision is in place, the ESM could recapitalise banks directly, with 'appropriate conditionality', and break the vicious circle between banks and sovereigns.

Under Art 127(6) the EP is not co-legislator, merely consulted. Should the Commission be invited to consider another legal base for the proposal eg 114 TFEU? Or can EP co-decision be achieved by a 'supervisory package' concept (see below)?

Key aspects of the proposal will be:

- Membership of the 'banking union': EU27? EU27 minus opt-outs? Euro area plus opt-ins? Euro area (ie ESM Members) only? Do the 'pillars' of banking union necessarily have the same coverage?
- Scope of European level supervision:
 - which banks? Coverage of all banks? Or make a distinction between European SIFIs, Domestic SIFIs and other banks, with banks in need of ESM support being a separate category. (SIFI = systemically important financial institution). Beyond banks (127(6) includes 'other financial institutions, with the exception of insurance undertakings')?
 - which tasks? All supervisory decisions for all banks supervised by European

level or only decisions with general application or also (part of) decisions regarding individual banks?

- How would the system operate? Centralised or decentralised functioning? Or starting very decentralised and moving gradually more banks and more functions towards the European level?
- ECB Governance: How to separate monetary and supervisory matters? Separate entity within ECB / separate meetings of the Governing Council / separate Secretariat? Different decision procedure?
- Conditionality for ESM recapitalisation: would the legislation prescribe conditions to respect limits on government deficit / debt / other imbalances?
- Relationship with other parties policy objectives and provisions in particular single market and rule-book / non-prudential aspects of financial supervision / EBA (what role is left for them? is the 2010 package being rewritten? does ECB take over, or is it subject to, EBA binding mediation?) / national supervisors / non-Members.

On deposit insurance and resolution, these have been seen as linked but separate:

Deposit insurance (Deposit Guarantee Schemes, DGS) has been EU-regulated since 1994. Recast proposal had EP 1st reading in February 2012 (Simon report).

Banking resolution was subject to a Commission proposal only in June 2012 (rapporteur: G Hökmark). EU state aid law acted as quasi-resolution regime in the crisis: some national regimes exist eg UK established in 2009. EP adopted a position on this issue in 2010 (Ferreira report, calling for EU-wide regime).

The current proposals do not include supra national funds, but propose national schemes, authorities and funds, possibility of borrowing between them and (in the case of resolution) case-by-case mutualisation.

The summit was not explicit but it is anticipated that the Commission will present new or revised proposals to implement 'European level' regime(s). The key new aspect would be creation of European level schemes and authority(ies) to wield deposit protection / resolution tools, and European level funding (cf Feio and Ferreira reports). This is closely interlinked with the European supervisory architecture. The Van Rompuy paper foresees DGS and resolution fund under common resolution authority and ESM backstop.

Key aspects of the proposals will be

- Membership / scope: same questions as for supervision. Current DGS proposal only concerns banks (investor compensation dealt separately - Schmidt report); current resolution proposal covers banks and investment firms. Ferreira report envisaged two-stage approach: establish resolution regime then study extension to non-banks.

- Current proposals and past reports apply at EU27. How to combine with involvement of ESM as fiscal backstop / direct participant in banks? Under a euro-area solution, would euro accounts held outside / non-euro accounts inside euro area be covered in same way as euro accounts in the euro area?
- Creation of ex ante funds. For resolution funding in particular, could such funds be regarded as increasing moral hazard, even if bank-funded? Would the fund be only for 'gone concerns' or also for 'going concerns' (in which case stronger problem of moral hazard) ? EBA Regulation foresees review to examine "if necessary, a European Resolution Fund" (Ferreira/Garcia Margallo reports stronger: "A Fund shall be established").
- Level of any ex ante fund(s). Current COM proposal (June 2012) sets ex-ante target national resolution fund level at 1% of deposits, which can be met from the DGS fund. EP opposes such 'mixed' funds (Ferreira, Simon) and has backed Commission figure of 1.5% for deposits (Simon report on DGS).
- Relationship between DGS and resolution objectives eg limitation of DGS fund use to level of covered deposits, also rules for resolving institutions part in and part outside the European level regime.
- Relationship between measures by European resolution fund, national funds and EU state aid rules.
- Who should be responsible for the resolution fund, the new European level supervisor or a separate institution? Would the EBA have a role? Article 25 EBA regulation foresees full involvement of EBA in resolution plans/procedures (not reflected in the COM's June 2012 proposal), and under Art 27(3) the Commission must examine by 2 January 2014 the possible enhancement of the role of the Authority in a framework of crisis prevention, management and resolution, and, if necessary, the creation of a European resolution fund.

Lastly, horizontal questions of **parallelism** both on *substance* (should the Membership and scope of European level supervision, DGS and resolution necessarily be the same?) and *process* (should these proposals be a '3-pack', or even part of a bigger pack with macro proposals?)

2. Towards an integrated fiscal framework

Fiscal surveillance is probably the area where the Union most progressed since the beginning of the crisis. Progress so far and in the making include:

- the 6-pack, which strengthens the Stability and Growth Pact,
- the fiscal compact, which gives more weight to rules adopted in the 6-pack and making them stricter, at the margin,

- the 2-pack, which notably makes further progress in the coordination of fiscal policies,
- the reform of the European system of national accounts (ESA), in which the Commission foresees the publication of more data on contingent liabilities stemming from pensions, as well as several texts strengthening the coordination and inspection role of Eurostat and reinforcing the independence of official statisticians.

The Van Rompuy paper acknowledges these but calls for a “qualitative move towards a fiscal union”, noting that as risks are pooled, there should be a commensurate pooling of decision making.

The paper distinguishes short, medium and long-term possibilities.

In the short run, **upper limits on deficit and debt** would be set in common. Two mechanisms are sketched in the paper:

- The issuance of government debt beyond the agreed level would be subject to approval at EU level. The upper limit for debt would presumably be agreed as part of the current preventive part of the Pact, with the Commission (ECFIN) making a proposal to be endorsed by the Council.
 - Would that limit be agreed in Council through a reverse qualified majority?
 - Would the limit be set by a rule/benchmark similar to that of the 6-pack (with an annual reduction of one twentieth of the difference between the current debt level and the 60% threshold)?
 - What kind of margin would be given to Member States?
 - What kind of emergency mechanism will be in place to approve urgent debt emission above the threshold (in case of unforeseen events)?
 - Given that debt is emitted throughout the year, what kind of mechanism would give day-to-day authorisations?
- There would be a possibility at EU level to require changes to budgetary envelopes if they are in violation of fiscal rules.
 - Would the decision be made by the Commission? The 2-pack already foresees an opinion of the Commission, in November, on national draft budgetary plans. Would that opinion become a veto of some sort?
 - How can EU decision-making be reconciled with the urgency implied by the tight time constraints of national budgetary procedure?
 - What kind of democratic control of these procedure would there be? The right to approve budgets is at the heart of the role of national parliaments; how

would the European Parliament be involved in this?

In any case, the Commission will have to take into account the outcome of the trilogue meetings on the 2-pack, as the issues mentioned above are at least partially addressed in this file.

In the medium run, the prospect of **issuance of common debt** is envisaged. This area is covered by the Goulard report on Stability bonds already.

Mention is made, for the long run, of **a fully-fledged fiscal union**. The paper is very prudent on this issue, but the following building blocks are implied:

- A new body, “such as a Treasury office”. Should this body be kept inside the Commission? What Parliamentary control of its activities?
- Fiscal powers. Do we need new resources at the European level? What kind of new resources? How much?
- Transfer of some areas of expenditure from national budgets to the EU budget. Which expenses should be best made at EU level?

More generally, to which extent and in which way could the Fiscal Compact be integrated in the Union framework? The 2 pack covers a number of aspects (e.g. Partnership Programmes); to what extent should the Union framework ensure consistency both in terms of substance and procedure?

3. Towards an integrated economic policy framework

This section of the Van Rompuy paper contains fewer concrete proposals. The issue is an ever-recurring one (Lisbon strategy, EU2020, article 9 of the fiscal compact, Euro Plus Pact).

The Van Rompuy paper proposes to build on the Euro Plus Pact and the Semester, while creating an “enforceable” mechanism.

- Two areas are mentioned as priorities: labour mobility and tax coordination. Would Parliament suggest different areas?
- Such enforceable coordination measures should be based on very strong analytical work. Would the Commission be in charge of drafting proposals to the Council? If yes, that might imply additional resources.
- Would this enforcement take the form of sanctions in case Council recommendations in the framework of the Semester are not implemented? If yes, then would the reverse qualified majority voting be kept for these decisions?
- As such measures would be highly political, an appropriate parliamentary control should be exercised at every stage. What would be the Parliament’s role? (Keeping

in mind the very tight schedules in the Semester.)

The concept is difficult to articulate from the point of view of democratic accountability and subsidiarity. It can be noted that the Van Rompuy paper stresses in the same section that national ownership of measures should be fostered.

4. Strengthening democratic legitimacy and accountability

While noting the importance of the topic, the Van Rompuy paper does not provide much detail as to how democratic legitimacy and accountability can be strengthened in this area. There is however, a direct mention of interparliamentary cooperation (through protocol 1 TFUE). This has already been covered in the Berès report on the European Semester.

- Does Parliament welcome this push for interparliamentary cooperation, or does it want to stress the need to have a clear repartition of roles?
- Does Parliament want to push for Community-method decision making? (In contrast, the paper alludes to intergovernmental decision-making.)

Generally speaking, the following suggestions could be made:

- To reinforce transparency, the ECOFIN and the Eurogroup could be required to transmit to Parliament key internal documents, agenda and background material ahead of its meetings.
- The President of the European Parliament shall be invited to the European Council meetings and to the euro area summits.

Furthermore, the European Parliament's role in the area of economic and monetary policies could be substantially strengthened. The Parliament could have a decisive role in the landmark steps of the new Economic Governance framework (AGS, country-specific recommendations). The Parliament could be required to approve all appointments to key posts for the conduct of economic and monetary policies. Building on the Monetary Dialogue with the ECB and the Economic Dialogue with the EU institutions and Member States, the conduct of economic and monetary policies, including the operations of the EFSF/ESM and any future structure, should be subject to regular democratic scrutiny by the Parliament.



COMMISSIONE EUROPEA

José Manuel Durão Barroso

Presidente della Commissione europea

Discorso 2012 sullo stato dell'Unione

Check Against Delivery
Seul le texte prononcé fait foi
Es gilt das gesprochene Wort

Sessione plenaria del Parlamento europeo/Strasburgo
12 settembre 2012

Signor Presidente,

Onorevoli parlamentari,

1. Analisi della situazione

È per me un onore essere oggi qui davanti a voi per pronunciare questo terzo discorso sullo stato dell'Unione.

In un momento in cui l'Unione europea versa ancora nella crisi.

Una crisi finanziaria e economica. Una crisi sociale. Ma anche una crisi politica e di fiducia.

La crisi affonda le radici:

nelle pratiche irresponsabili del settore finanziario,

nei debiti pubblici insostenibili,

ma anche nella scarsa competitività di alcuni Stati membri.

Si aggiungono poi i problemi strutturali dell'euro, la cui struttura si è dimostrata carente, e gli squilibri si sono allargati.

Siamo corsi ai ripari ma lo sforzo è doloroso e difficile. I cittadini si sentono frustrati e hanno paura perché avvertono che il loro stile di vita è in pericolo.

Il senso di giustizia e di equità tra gli Stati membri va erodendosi. E senza equità tra gli Stati membri come può esserci equità tra i cittadini europei?

Negli ultimi quattro anni abbiamo preso molte decisioni coraggiose per fronteggiare questa crisi di sistema. Ma malgrado gli sforzi le nostre risposte non hanno ancora convinto né i cittadini, né i mercati né i nostri partner internazionali.

Perché? Perché di volta in volta abbiamo lasciato che il dubbio si insinuasse: il dubbio che alcuni paesi non fossero realmente pronti alle riforme necessarie per ridiventare competitivi; il dubbio che altri paesi non fossero realmente disposti a aiutarsi gli uni con gli altri per rendere l'euro e il progetto europeo una realtà irreversibile.

In troppe occasioni abbiamo assistito a un circolo vizioso. Decisioni cruciali sul nostro futuro vengono prese durante i vertici europei ma poi, il giorno dopo, quelle decisioni sono discreditate dalle stesse persone che le avevano prese, con il pretesto che erano troppo audaci, o non abbastanza coraggiose. Il tutto a danno della nostra credibilità e della fiducia nel nostro operato.

L'immagine del vertice europeo come un incontro di pugilato in cui si rivendica il knockout dell'avversario non è accettabile. Non possiamo far parte della stessa Unione e comportarci come se non lo fossimo. Non possiamo azzerare nove buone decisioni con un'unica azione o con un'unica dichiarazione che mette in dubbio il risultato raggiunto.

È questa, Onorevoli parlamentari, l'essenza della crisi politica e di fiducia dell'Europa. Se gli stessi attori politici dell'Europa non rispettano le regole e le decisioni che hanno stabilito, come potranno gli altri credere nella loro determinazione a risolvere insieme la crisi?

Signor Presidente,

Onorevoli parlamentari,

2. La sfida – un nuovo pensiero per l'Europa

Una crisi di fiducia è una crisi politica. La buona notizia è che in democrazia non esiste problema politico che non possa risolversi politicamente.

È per questo motivo che oggi, qui con voi, vorrei discutere le questioni politiche fondamentali: dove siamo e come dobbiamo procedere, e vorrei soffermarmi sulla direzione politica e sull'ideale che dovrà ispirare le nostre decisioni politiche.

Non starò certo qui a elencarvi le singole decisioni. Nella lettera che ho rivolto al Presidente del Parlamento europeo, e che avete appena ricevuto, ho indicato le priorità immediate della Commissione che discuteremo insieme prima dell'adozione, in autunno, del programma di lavoro della Commissione.

Oggi rivolgo a voi questo messaggio: l'Europa ha bisogno di muovere verso una nuova direzione, che non potrà più cavalcare le vecchie idee. L'Europa ha bisogno di un nuovo pensiero.

Quando parliamo della crisi, e tutti ne parliamo, siamo veramente consapevoli di tutte le conseguenze delle nostre azioni? Quando parliamo di globalizzazione, e tutti ne parliamo, ne cogliamo veramente le ricadute sul ruolo di ogni Stato membro?

Il punto di partenza di questo nuovo pensiero per l'Europa è comprendere tutte le conseguenze delle sfide che siamo chiamati ad affrontare e che stanno rivoluzionando il mondo.

Il punto di partenza è smettere di voler trovare risposte alle domande sul domani utilizzando gli strumenti di ieri.

Dall'inizio della crisi abbiamo visto di volta in volta che i mercati mondiali interconnessi sono più veloci e quindi più potenti dei sistemi politici nazionali divisi. Questo discredita il processo decisionale politico agli occhi dei cittadini e fomenta le spinte populiste e estremiste in Europa e altrove.

La verità è che, in un mondo interconnesso, i singoli Stati membri dell'Europa non sono più in grado di pilotare efficacemente il corso degli eventi, ma intanto non hanno nemmeno dotato la loro Unione – la nostra Unione – degli strumenti necessari per far fronte a questa nuova realtà. Siamo in una fase di transizione, in un momento cruciale che richiede decisioni e leadership.

Sì, la globalizzazione vuole un'Europa più unita.

Più unità vuol dire più integrazione.

E più integrazione vuol dire più democrazia, più democrazia europea.

In Europa questo significa accettare come prima cosa che siamo tutti nella stessa barca.

Significa riconoscere il carattere comune dei nostri interessi europei.

Significa accettare che i nostri destini sono interdipendenti.

E significa fare appello ad un senso genuino di responsabilità e di solidarietà comuni.

Perché dai compagni di viaggio su una barca in tempesta si pretende come minimo lealtà assoluta.

Solo così riusciremo a stare al passo con i cambiamenti. Solo così raggiungeremo la dimensione e l'efficienza necessarie per incidere sulla scena mondiale. Solo così riusciremo a preservare i nostri valori - perché di valori si tratta - in un mondo che cambia.

Nel XX secolo un paese di 10 o 15 milioni di abitanti poteva incidere sulla scena mondiale. Nel XXI secolo anche i più grandi paesi europei rischiano di rimanere schiacciati tra giganti mondiali come gli Stati Uniti e la Cina.

Il ritmo della storia incalza. Se la Gran Bretagna ci ha messo 155 anni per raddoppiare il PIL pro capite, gli Stati Uniti ce ne hanno messi 50 e la Cina appena 15. E se volgiamo lo sguardo a alcuni dei nostri Stati membri, vediamo trasformazioni economiche altrettanto impressionanti.

L'Europa non manca certo di mezzi. Anzi, ne abbiamo molti di più oggi rispetto alle vecchie generazioni, confrontate a sfide simili, se non peggiori.

Ma dobbiamo saperli usare e mobilitarli insieme.

È tempo di decidere e agire in funzione e misura delle proprie ambizioni.

È ora di smetterla di dare risposte frammentate e impantanarsi.

È tempo di imparare dalla storia e scrivere un futuro migliore per la nostra Europa.

Signor Presidente,

Onorevoli parlamentari,

3. Risposta alla situazione – un "patto decisivo per l'Europa"

Quel che oggi chiedo e mi accingo a illustrarvi è un patto decisivo per l'Europa.

Un patto per proiettare nel futuro di un mondo globalizzato i nostri valori, la nostra libertà e la nostra prosperità. Un patto che coniughi la necessità di preservare le nostre economie di mercato sociali e di riformarle al tempo stesso. Un patto che conferisca stabilità all'unione economica e monetaria e ridia slancio alla crescita sostenibile e alla competitività. Un patto che suggelli un contratto di fiducia tra i nostri paesi, tra gli Stati membri e le istituzioni europee, tra le parti sociali e tra i cittadini e l'Unione europea.

Il patto decisivo per l'Europa

non lascia spazio a dubbi sull'integrità dell'Unione o sull'irreversibilità dell'euro. Se i paesi più vulnerabili devono dissipare ogni dubbio sulla loro reale volontà di riforma, e sul loro senso di responsabilità, i paesi più forti devono dissipare ogni dubbio sulla loro reale volontà di rimanere insieme, e sul loro senso di solidarietà. Noi tutti dobbiamo affermare inequivocabilmente che siamo decisi a attuare le riforme, e a **ATTUARLE INSIEME**.

L'idea che possiamo crescere senza le riforme o che possiamo prosperare ciascuno per conto proprio è una pia illusione. Dobbiamo capire che ci siamo dentro insieme e che dobbiamo uscirne insieme.

Il patto decisivo vuol dire completare un'unione economica profonda e autentica, basata su un'unione politica.

a) L'unione economica:

Permettetemi di cominciare con l'economia dell'Europa.

Prima di tutto la crescita. La crescita sostenibile.

La crescita è la linfa del nostro modello di mercato sociale, perché crea posti di lavoro e sostiene il nostro tenore di vita. Ma possiamo crescere solo se siamo più competitivi.

A livello nazionale questo vuol dire realizzare riforme strutturali rimandate da decenni. Ammodernare la pubblica amministrazione. Ridurre le spese inutili. Abolire interessi e privilegi radicati. Riformare il mercato del lavoro per equilibrare sicurezza e flessibilità. E garantire la sostenibilità dei sistemi sociali.

A livello europeo dobbiamo abbattere con decisione gli ostacoli fisici, economici e digitali. Dobbiamo completare il mercato unico.

Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza energetica e sfruttare le potenzialità delle energie rinnovabili.

Stimolando la competitività nei settori dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, daremmo una boccata di ossigeno alla concorrenza e promuoveremmo l'innovazione, con prezzi più bassi per i consumatori e per le imprese.

La Commissione presenterà a breve un secondo atto per il mercato unico. Per garantire la prosperità del mercato unico, la Commissione continuerà a difendere con fermezza e intransigenza le regole della concorrenza e del commercio. Siamo onesti: se le lasciassimo agli Stati membri, non resisterebbero alle pressioni delle grandi imprese o di potentati esterni, ne sono certo.

Dobbiamo creare un mercato del lavoro europeo e fare in modo che chi lavora in un altro paese non si scontri con difficoltà inutili.

Dobbiamo esplorare le possibilità della crescita verde e fare un uso molto più efficiente delle risorse.

Dobbiamo essere molto più ambiziosi sull'istruzione, la ricerca, l'innovazione e la scienza.

L'Europa è leader mondiale in una serie di settori chiave, come l'industria aeronautica, automobilistica, farmaceutica e ingegneristica, con oltre un terzo delle quote di mercato mondiali. Nell'ultimo decennio la produttività industriale è aumentata del 35% malgrado la recessione e oggi circa 74 milioni di posti di lavoro dipendono dal comparto manifatturiero. Ogni anno nell'Unione la creazione di nuove imprese dà lavoro a oltre 4 milioni di persone. Dobbiamo capitalizzare queste risorse investendo nella nuova politica industriale e creando un clima favorevole all'imprenditoria e di sostegno alla piccola impresa.

Per questo è necessario un clima fiscale semplificato per le imprese e più attraente per gli investitori. Un miglior coordinamento fiscale sarebbe benefico per tutti gli Stati membri.

Dobbiamo essere inoltre proattivi in politica commerciale e aprire nuovi mercati.

Sono queste le potenzialità dell'economia europea. È questa la miniera d'oro che non abbiamo ancora sfruttato a pieno. Realizzare il patto per la crescita sottoscritto dal Consiglio europeo di giugno può portarci molto lontano.

E potremmo continuare su questa strada con un bilancio dell'Unione ambizioso ma realistico destinato agli investimenti, alla crescita e alle riforme. Voglio essere chiaro. Il bilancio europeo è lo strumento che ci permette di finanziare gli investimenti e la

crescita in Europa. La Commissione, il Parlamento europeo e tutte le forze a favore dell'Europa – la maggior parte degli Stati membri appoggiano la nostra proposta – devono ora sostenere insieme questo quadro finanziario pluriennale che ci tragherà fino al 2020. L'onere degli Stati membri sarà ridotto, soprattutto grazie al nuovo sistema di risorse proprie che abbiamo proposto. Ma darà notevole slancio alle loro economie, alle loro regioni, ai ricercatori, agli studenti, ai giovani in cerca di lavoro, alle PMI.

È un bilancio di crescita, di coesione economica, sociale e territoriale tra gli Stati membri e al loro interno.

È un bilancio che aiuterà a completare il mercato unico colmando le lacune infrastrutturali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni grazie al Meccanismo per collegare l'Europa.

È un bilancio per un'agricoltura moderna, orientata alla crescita e capace di coniugare la sicurezza alimentare con lo sviluppo rurale sostenibile.

È un bilancio che promuoverà un'Europa ad alto capitale di ricerca e innovazione grazie al programma Orizzonte 2020. Perché abbiamo bisogno di un'Europa della ricerca.

Questo sarà un vero test di credibilità per molti Stati membri. Sono curioso di vedere se gli stessi che non fanno che parlare di investimenti e crescita saranno pronti a sostenere un bilancio di crescita a livello europeo.

Il bilancio è anche lo strumento per eccellenza di sostegno agli investimenti della nostra agenda per la crescita, Europa 2020, oggi più necessaria che mai.

Europa 2020 è il modo per modernizzare e preservare la nostra economia di mercato sociale.

Onorevoli parlamentari,

La nostra agenda di riforme strutturali implica uno sforzo di aggiustamento notevole e può funzionare solo se giusta e equa. Perché la disuguaglianza non è sostenibile.

In alcune parti d'Europa si assiste a una vera e propria emergenza sociale.

Cresce la povertà e dilaga la disoccupazione, specie tra i giovani.

È per questo che dobbiamo rafforzare la coesione sociale. Ed è in questo che la società europea si differenzia dagli altri modelli.

Non sono d'accordo con chi dice che il modello sociale europeo è finito.

Sì, le nostre economie vanno riformate e i nostri sistemi di protezione sociale modernizzati. Ma un sistema di protezione sociale efficace che aiuti le persone in difficoltà non è un ostacolo bensì un elemento indispensabile della prosperità. Guarda caso i paesi europei con i migliori sistemi di protezione sociale e con i partenariati sociali più sviluppati sono tra le economie più floride e competitive al mondo.

Equità vuol dire ridare un futuro ai giovani. Stiamo già facendo tanto. Prima della fine dell'anno la Commissione varerà un pacchetto giovani che prevede un sistema di garanzie e un quadro di qualità mirati a favorire la formazione professionale.

Equità vuol dire anche sistemi fiscali migliori e più giusti.

Mettere fine alla frode e all'evasione fiscale significa recuperare miliardi per le casse degli Stati europei.

Per questo motivo la Commissione cercherà di raggiungere un accordo sulla direttiva modificata sulla tassazione dei redditi da risparmio e di ottenere mandati per negoziare con i paesi terzi accordi di tassazione fiscale più cogenti, la cui conclusione potrebbe aumentare notevolmente il gettito.

E la Commissione continuerà a battersi per un'imposta sulle transazioni finanziarie giusta e ambiziosa che permetta ai contribuenti di trarre beneficio dal settore finanziario e non il contrario, per l'appunto. Dal momento che, come risulta chiaro, un accordo su questo punto potrà essere raggiunto solo con la cooperazione rafforzata, la Commissione farà di tutto per spianare la strada agli Stati membri aderenti. È una questione di equità. E l'equità è una condizione essenziale per rendere socialmente e politicamente accettabili le necessarie riforme economiche. Ma soprattutto l'equità è una questione di giustizia, di giustizia sociale.

Signor Presidente,

Onorevoli parlamentari,

Contro la crisi sono state prese importanti decisioni. In tutta l'Unione vengono attuate riforme e misure di risanamento. Sono in atto protezioni finanziarie comuni e le istituzioni europee sostengono strenuamente l'euro.

La Commissione è ben conscia che gli Stati membri che realizzano le riforme più profonde vivono grandi difficoltà e incorrono in adeguamenti difficili, talvolta anche molto dolorosi. Ma non c'è altro modo per offrirsi un futuro migliore. Queste riforme erano attese da tempo e ritornare allo status quo ante è semplicemente impossibile.

La Commissione continuerà a fare il possibile per sostenere e aiutare questi Stati membri a rilanciare la crescita e l'occupazione, ad esempio riprogrammando i Fondi strutturali.

Permettetemi di spendere qualche parola sulla Grecia. Sono sinceramente convinto che questo autunno giungeremo a una svolta. Se la Grecia dissipa ogni dubbio sul proprio impegno alle riforme, e se tutti gli altri paesi dissipano ogni dubbio sulla loro determinazione a mantenere la Grecia nella zona euro, ce la possiamo fare.

Personalmente credo che la Grecia debba rimanere nella zona euro, se rispetterà gli impegni, perché appartiene alla famiglia europea.

Garantire la stabilità della zona euro è la sfida più imminente, che rientra nella comune responsabilità degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione. La BCE non può e non intende finanziare i governi. Ma quando i canali della politica monetaria non funzionano come dovrebbero, la Commissione ritiene che la BCE possa, per mandato, prendere le misure necessarie, ad esempio sui mercati secondari del debito sovrano. La BCE ha il diritto e il dovere di ridare integrità alla politica monetaria. Ovviamente spetta alla BCE, quale istituzione indipendente, decidere cosa fare e a quali condizioni. E tutti gli attori, dico bene tutti gli attori, devono rispettarne l'indipendenza.

Onorevoli parlamentari,

Ho parlato fin qui delle misure economiche che dovremo attuare per far fronte all'emergenza. Certo, sono misure indispensabili ma non sufficienti. Resta ben altro da fare.

Dobbiamo completare l'unione economica e monetaria, dobbiamo creare un'unione bancaria e un'unione fiscale e introdurre i corrispondenti meccanismi istituzionali e politici.

Oggi la Commissione ha presentato due proposte legislative su un meccanismo di vigilanza unico europeo. È un passo importante perché getta le basi dell'unione bancaria.

La crisi ha dimostrato che, anche quando le banche sono transnazionali, regole e controllo restano nazionali. Quando poi le cose vanno male, il conto lo pagano i contribuenti.

In questi quattro anni l'Unione ha rivisto le regole bancarie e ha fatto pressione perché fossero rispettati gli impegni del G20. Ma il semplice coordinamento non basta più – la vigilanza deve essere regolata da decisioni comuni, soprattutto nella zona euro.

Il meccanismo di vigilanza unico proposto oggi crea una struttura rafforzata nella quale la Banca centrale europea gioca un ruolo chiave e interagisce adeguatamente con l'Autorità bancaria europea, in modo da ripristinare la fiducia nella vigilanza sulle banche della zona euro.

La vigilanza interesserà tutte le banche della zona euro ed è importante che sia capillare perché i rischi sistemici si annidano dovunque, non solo nelle cosiddette banche di rilevanza sistemica. Ovviamente le istanze di vigilanza nazionali sono pienamente coinvolte.

Il pacchetto contiene due testi di legge collegati, uno sulla BCE e l'altro sull'ABE. Il Parlamento europeo ha ovviamente un ruolo centrale prima nell'adozione del nuovo meccanismo e poi nella funzione di controllo democratico.

La proposta che abbiamo presentato a giugno davanti a questa assemblea è una tappa essenziale verso l'unione bancaria. In questo momento la nostra principale priorità è istituire una vigilanza europea, che va dalla risoluzione bancaria all'assicurazione dei depositi, quale presupposto per una migliore gestione delle crisi bancarie.

Contemporaneamente la Commissione continuerà a lavorare alla riforma del settore bancario garantendo che finanzia l'economia reale in modo responsabile. Ciò vuol dire estendere il finanziamento a lungo termine alle PMI e alle altre imprese, regolamentare gli indici di riferimento per evitare che le banche manipolino di nuovo i tassi di interesse a danno delle imprese e dei titolari di mutui, ma vuol dire anche norme che spingano le banche a trattare equamente i consumatori e a eliminare i rischi insiti nella struttura di alcune attività bancarie.

Il Parlamento europeo ha un ruolo essenziale in questo scenario e la Commissione è pronta a intensificare la collaborazione.

L'altro elemento per un'unione economica approfondita è l'unione di bilancio.

Il perché è semplice: le decisioni economiche di uno Stato membro influiscono sugli altri. E quindi dobbiamo coordinare meglio le politiche economiche.

L'unico modo per evitare gli squilibri è un quadro più strutturato che vincoli le decisioni nazionali sulle principali questioni economiche. Fin qui abbiamo fatto molto, per esempio con il "6-pack" e con le raccomandazioni specifiche per paese, ma dobbiamo spingerci oltre per assicurare che a congiunture specifiche rispondano specifici incentivi e che l'unione economica e monetaria funzioni sul serio.

Per ottenere risultati duraturi l'Unione deve elaborare una reale governance economica e disporre di una capacità di bilancio autentica e credibile.

Non c'è bisogno di suddividere le funzioni o di creare nuove istituzioni. Al contrario, possiamo essere efficaci e tempestivi con l'attuale assetto istituzionale: da un lato la Commissione europea che agisce come istanza indipendente, dall'altro il Parlamento europeo che esercita la funzione di controllo in quanto istanza parlamentare a livello europeo.

Ed è in questo assetto che, col tempo, potremo decidere meccanismi equi di mutualizzazione del rimborso e di emissione del debito.

Quindi, riforme economiche e una vera e propria unione economica e monetaria: sono queste le coordinate che ci permetteranno di riprendere la rotta.

Il prossimo autunno la Commissione pubblicherà un programma per approfondire l'unione economica e monetaria.

Il programma verrà presentato a questa assemblea perché si tratta di questioni che vanno discusse con chi e da chi rappresenta la popolazione.

Contemporaneamente il dibattito in seno al Consiglio europeo di dicembre partirà dalla relazione che presenteremo insieme al presidente del Consiglio europeo e ai presidenti della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo, come ci è stato richiesto.

Il nostro programma illustrerà gli strumenti necessari e le opzioni legislative per porli in essere, dal coordinamento politico alla capacità di bilancio, passando per il rimborso del debito. E se necessario – per esempio nel caso del debito pubblico garantito congiuntamente e solidalmente – individuerà le necessarie modifiche del trattato, perché alcuni di questi cambiamenti esigono di modificare il trattato. Il programma indicherà la direzione da seguire non solo nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni.

Signor Presidente,

Onorevoli parlamentari,

b) Unione politica

In ultima analisi, la credibilità e la sostenibilità dell'unione economica e monetaria dipendono dalle istituzioni e dalla struttura politica che ha alle spalle.

L'unione economica e monetaria pone quindi la questione dell'unione politica, e della democrazia europea su cui deve appoggiarsi.

Se vogliamo che l'unione politica e monetaria funzioni, dobbiamo combinare l'ambizione con una corretta pianificazione: prendere iniziative concrete nell'immediato, ma assumendo come prospettiva l'unione politica.

Vorrei che si sviluppasse uno spazio pubblico europeo in cui discutere e confrontarsi su questioni europee da un punto di vista europeo. Non possiamo continuare a tentare di risolvere problemi europei con soluzioni puramente nazionali.

Questo dibattito si deve svolgere nelle nostre società e tra i nostri cittadini. Oggi, però, mi rivolgo anche ai pensatori europei, agli uomini e alle donne di cultura, perché prendano parte a questa discussione sul futuro dell'Europa. Lo stesso appello rivolgo a voi. Questa è la casa della democrazia europea. Dobbiamo rafforzare il ruolo del Parlamento europeo a livello europeo.

E dobbiamo promuovere una complementarità e una cooperazione autentica tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali.

Questo non è possibile senza un rafforzamento dei partiti politici europei. Molto spesso, infatti, si assiste a una vera e propria mancanza di collegamento tra i partiti politici nelle capitali nazionali e i partiti politici europei qui a Strasburgo. Per questo motivo il dibattito politico si svolge, troppo spesso, come se fosse un dibattito tra partiti nazionali. Perfino nelle elezioni europee, non risultano dalle urne i nomi dei partiti politici europei, ma assistiamo a un dibattito nazionale tra partiti politici nazionali. Occorre quindi rafforzare lo statuto dei partiti politici europei, e sono lieto di annunciare che proprio oggi la Commissione ha adottato una proposta in questo senso.

Per approfondire il dibattito politico paneuropeo sarebbe importante che ognuno dei partiti politici europei presentasse il suo candidato alla carica di presidente della Commissione alle elezioni del Parlamento europeo del 2014. Questo non sarà possibile senza una modifica del trattato, ma sarebbe un passo decisivo per rendere ancora più chiara la possibilità di una scelta europea offerta dalle elezioni. Invito quindi i partiti politici a prendere questa iniziativa, rendendo così le prossime elezioni ancora più europee.

Signor Presidente,

Onorevoli parlamentari,

Una vera unione politica in Europa implica la necessità di concentrare l'azione europea sulle questioni che contano e che vanno affrontate a livello europeo. In tutta franchezza, non può essere tutto prioritario nello stesso momento. Da questo punto di vista dovremmo probabilmente fare una certa autocritica.

Per un'autentica integrazione è necessario riesaminare quali siano i livelli di azione più appropriati. La sussidiarietà è un concetto democratico fondamentale, che dev'essere messo in pratica.

Unione politica significa anche consolidare le basi dell'Unione europea, ossia il rispetto dei nostri valori fondamentali, dello Stato di diritto e della democrazia.

Negli ultimi mesi è stato minacciato il tessuto giuridico e democratico di alcuni Stati europei; il Parlamento europeo e la Commissione sono stati i primi a lanciare l'allarme e decisivo è stato il loro ruolo nel riportare la situazione sotto controllo.

Questi eventi, però, hanno anche rivelato i limiti delle nostre strutture istituzionali. Abbiamo bisogno di sviluppare meglio i nostri strumenti, superando la dicotomia tra il "potere leggero" della persuasione politica e l'"opzione nucleare" dell'articolo 7 del trattato.

Il nostro impegno in difesa dello Stato di diritto è anche alle origini della nostra intenzione di istituire una procura europea, come previsto dai trattati: presenteremo presto una proposta.

Signor Presidente,

Onorevoli parlamentari,

Unione politica significa anche fare di più per svolgere appieno il nostro ruolo a livello mondiale. Condividere la sovranità in Europa ci renderà più potenti nel mondo globalizzato.

Nel mondo di oggi, le dimensioni contano,

e i valori fanno la differenza.

Per questo l'Europa deve trasmettere un messaggio di libertà, democrazia, Stato di diritto e solidarietà: trasmettere, insomma, i valori europei.

Ora più che mai, i nostri cittadini e il nuovo ordinamento mondiale hanno bisogno di un'Europa attiva e influente: il nostro successo è importante non solo per noi, ma anche per il resto del mondo. Un'Europa che difenda i propri valori, la propria convinzione che i diritti umani non siano un lusso del mondo sviluppato, ma valori universali.

La drammatica situazione in Siria ci ricorda che non possiamo permetterci di rimanere meri spettatori. Deve emergere una Siria nuova e democratica: abbiamo la responsabilità comune di aiutarla a emergere, e dobbiamo metterci dalla parte di coloro che nel mondo devono collaborare a questo stesso scopo.

Il mondo ha bisogno di un'Unione europea che mantenga la leadership negli aiuti allo sviluppo e nell'assistenza umanitaria, che difenda le economie aperte e combatta il protezionismo, che guidi la lotta contro i cambiamenti climatici.

Il mondo ha bisogno di un'Europa capace di inviare missioni militari per aiutare a stabilizzare le aree di crisi. Dobbiamo avviare un riesame generale delle capacità europee e iniziare a pianificare una difesa veramente collettiva. Sì, dobbiamo rafforzare la nostra politica estera e di sicurezza comune: una strategia comune di difesa è fondamentale, perché abbiamo il potere e il peso per trasformare il mondo in un luogo più giusto, in cui viga il rispetto delle regole e dei diritti umani.

Signor Presidente,

Onorevoli parlamentari,

4. Modifica del trattato, dimensione 17/27 e allargamento del dibattito pubblico

a) Federazione di Stati nazione – Modifica del trattato

Per realizzare una profonda e autentica unione economica e monetaria, un'unione politica, con una politica estera e una politica di difesa coerenti, è necessario, in fin dei conti, che l'Unione europea evolva.

Non dobbiamo aver paura delle parole: dobbiamo muovere verso una federazione di Stati nazione. È di questo che abbiamo bisogno, è questo il nostro orizzonte politico,

l'idea a cui deve ispirarsi il nostro lavoro nei prossimi anni.

Oggi lancio il mio appello a favore di una federazione di Stati nazione: non un superstato, ma una federazione democratica di Stati nazione in grado di affrontare i problemi comuni grazie a una sovranità condivisa, che permetta a ciascun paese e a ciascun cittadino di controllare meglio il proprio destino. Si tratta di un'Unione con gli Stati membri, non contro gli Stati membri. Nell'era della globalizzazione, mettere in comune la sovranità aumenta il potere, non lo diminuisce.

Ho parlato volutamente di federazione di Stati nazione perché in questa epoca turbolenta, in questi tempi di ansia, non dovremmo lasciare la difesa della nazione in

mano ai nazionalisti e ai populistici. Credo in un'Europa in cui ogni cittadino sia fiero della sua nazione, ma anche fiero di essere europeo e dei valori europei.

Per creare questa federazione di Stati nazionali, sarà necessario alla fine un nuovo trattato.

Non lo dico a cuor leggero: sappiamo tutti quanto è diventato difficile modificare un trattato,

e con quanta accuratezza debba essere preparato questo cambiamento.

Le discussioni sulla modifica dei trattati non devono distrarci da quello che può e deve essere fatto già oggi, né rallentare la nostra azione.

Una profonda e autentica unione economica e monetaria può essere avviata sulla base degli attuali trattati, ma può essere completata soltanto se li modifichiamo. Quindi, cominciamo subito ma teniamo presente nelle nostre decisioni odierne l'orizzonte futuro.

Non dobbiamo partire dalla modifica dei trattati, dobbiamo anzitutto identificare le politiche di cui abbiamo bisogno e gli strumenti per realizzarle; soltanto allora potremo decidere quali strumenti ci mancano e in che modo rimediare a queste carenze.

In seguito occorre lanciare un ampio dibattito in tutta Europa, che si svolga prima che siano convocate una convenzione e una conferenza intergovernativa: un dibattito di dimensioni autenticamente europee.

Sono finiti i tempi in cui l'integrazione europea poteva realizzarsi per implicito consenso dei cittadini. L'Europa non può essere tecnocratica o burocratica, e neanche diplomatica, ma dev'essere sempre più democratica. Il ruolo del Parlamento europeo è essenziale, ed è per questo che le elezioni europee del 2014 si preannunciano decisive.

Prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo del 2014, la Commissione esporrà un proprio progetto della forma che potrebbe avere la futura Unione europea. E presenterà idee esplicite per modificare i trattati, in tempo perché siano discusse.

Enunceremo gli obiettivi da seguire, il modo in cui le istituzioni possono rendere l'Unione europea più aperta e democratica, i poteri e gli strumenti per renderla più efficace e il modello da seguire per trasformarla in un'unione per i popoli europei. Credo che sia necessario un dibattito autentico, e poiché siamo in democrazia il contesto migliore per confrontarsi sul nostro futuro e sui nostri obiettivi è proprio quello delle elezioni europee.

b) Dimensione 17/27

Signor Presidente, Onorevoli parlamentari,

Il dibattito non riguarda soltanto la zona euro nella sua compagine attuale.

È indispensabile integrare maggiormente la zona euro e i paesi che ne fanno parte, ma il progetto deve rimanere aperto a tutti gli Stati membri.

Lo dico con la massima chiarezza: l'Europa non vuole più muri che la dividano! Perché l'Unione europea è più forte nel suo insieme se mantiene l'integrità del suo mercato unico, della sua composizione e delle sue istituzioni.

Nessuno sarà costretto a partecipare, e nessuno sarà costretto a restarne fuori. La velocità non sarà dettata né dal più lento né dal più riluttante.

Per questo le nostre proposte saranno basate sull'Unione quale è attualmente e sulle sue istituzioni, sul metodo comunitario. Che sia chiaro: esiste una sola Unione europea, una sola Commissione, un solo Parlamento europeo. L'aumento della democrazia, della trasparenza, della responsabilità non si ottiene da una proliferazione di istituzioni, che renderebbe l'Unione europea più complicata, più difficile da comprendere, meno coerente e meno capace di agire.

c) Allargare il dibattito pubblico

Queste, Onorevoli parlamentari, sono le enormi decisioni che dovremo prendere nei prossimi tempi.

Perciò credo che i cittadini europei debbano avviare una seria discussione sulle loro prospettive,

sulle possibili conseguenze della frammentazione. Perché talvolta l'inattesa piega degli eventi può portare a una frammentazione che non avremmo voluto.

Dobbiamo discutere su ciò che è possibile ottenere insieme, se i leader evitano i provincialismi nazionali.

Dobbiamo utilizzare le elezioni del 2014 per mobilitare tutte le forze proeuropee. Non dobbiamo permettere ai populistici e ai nazionalisti di imporre la loro visione negativa. Confido che tutti coloro che si dichiarano europei si facciano sentire e prendano l'iniziativa nel dibattito: l'indifferenza o il pessimismo dei proeuropei sono ancora più pericolosi dello scetticismo degli antieuropei.

Signor Presidente,

Onorevoli parlamentari,

5. Conclusione: tutto questo è realistico?

Riassumendo, abbiamo bisogno di un patto decisivo per completare l'unione economica e monetaria, basato su un impegno politico a favore di un'Unione europea più forte.

Vi propongo oggi una sequenza molto chiara.

Innanzitutto dobbiamo fare il possibile per stabilizzare la zona euro e accelerare la crescita dell'Unione europea nel suo insieme. La Commissione presenterà tutte le proposte necessarie – e abbiamo cominciato oggi, con l'autorità di vigilanza unica – per creare un'unione bancaria, in linea con le attuali disposizioni dei trattati.

In secondo luogo presenteremo il nostro piano per una profonda e autentica unione economica e monetaria, compresi i relativi strumenti politici: questo avverrà già nel corso dell'autunno.

Anche in questo caso, tutte le nostre proposte saranno in linea con le attuali disposizioni dei trattati.

In terzo luogo, se non possiamo avanzare ulteriormente sulla base dei trattati in vigore, prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo del 2014 presenteremo proposte esplicite per apportare ai trattati le modifiche necessarie, che comprendano elementi intesi a rafforzare la democrazia e la responsabilità.

Questo è il nostro progetto: un progetto graduale, ma dettato da una grande ambizione per il futuro, che indica la Federazione come orizzonte per l'Europa.

Molti diranno che questo progetto è troppo ambizioso, che non è realistico.

Ma io vi chiedo: è realistico andare avanti come abbiamo fatto finora? È realistico quel che accade in molti paesi europei? È realistico che i contribuenti paghino le banche e poi siano costretti a restituire alle banche la casa che hanno pagato perché non possono rimborsare il mutuo? È realistico che in alcuni dei nostri Stati membri più del 50% dei giovani siano disoccupati? È realistico continuare a cercare di navigare a vista, finendo per accumulare errori perché le risposte non sono convincenti? È realistico pensare di poter guadagnare la fiducia dei mercati quando mostriamo così poca fiducia gli uni negli altri?

Per me, è questo che non è realistico: così non si può andare avanti.

Il vero realismo è quello che ci rende più forti e più uniti. Realismo è nutrire ambizioni commisurate alle sfide. Possiamo farcela! Mandiamo ai nostri giovani un messaggio di speranza. Se dobbiamo sposare una causa, sposiamo quella della speranza. Dobbiamo essere orgogliosi di essere europei, orgogliosi della nostra cultura ricca e diversificata. Nonostante i problemi attuali, le nostre società sono tra le più umane e libere al mondo.

Non dobbiamo scusarci per la nostra democrazia e la nostra economia sociale di mercato, né per i nostri valori: con i loro livelli elevati di coesione sociale, il rispetto dei diritti umani e della dignità umana, l'uguaglianza tra uomini e donne e il rispetto per l'ambiente, le società europee, nonostante tutti i loro problemi, sono tra le migliori società nella storia umana, e credo che dobbiamo esserne orgogliosi. Nei nostri paesi una band di ragazze che critica il governo non finisce in prigione. Nei nostri paesi le persone sono libere e orgogliose della loro libertà, e capiscono che cosa significa il privilegio di goderne. In molti paesi europei, specie negli Stati membri che hanno aderito da poco, è ancora fresca la memoria della dittatura e del totalitarismo.

Le generazioni precedenti hanno superato difficoltà ben più grandi: ora tocca a questa generazione dimostrarsi all'altezza.

Per tutti coloro che sono a favore dell'Europa è arrivato il momento di abbandonare le vecchie abitudini e di adottarne nuove. L'Unione europea è stata costruita per garantire la pace. Oggi, questo significa che deve poter affrontare le sfide della globalizzazione.

Ecco perché abbiamo bisogno di un nuovo pensiero per l'Europa, di un patto decisivo per l'Europa. Ecco perché dobbiamo farci guidare dai valori che sono il pilastro dell'Unione europea. Io credo che l'Europa abbia un'anima: quest'anima può darci la forza e la determinazione necessarie per compiere la nostra missione.

Potete contare sulla Commissione europea. Io conto su di voi, sul Parlamento europeo. Noi istituzioni dell'Unione costruiremo insieme un'Europa migliore, più forte e più unita: un'Europa dei cittadini, per il futuro dell'Europa ma anche per il futuro del mondo.

Grazie per l'attenzione.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.9.2012
COM(2012) 510 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi quattro anni l'Unione europea ha risposto in modo determinato alla crisi economica e finanziaria: significativi progressi sono stati compiuti nella realizzazione dell'Unione economica e monetaria (UEM) e un programma di sostanziali riforme finanziarie è in corso di attuazione, nel rispetto degli impegni assunti in risposta alla crisi finanziaria nel quadro del G20, miranti a rendere gli istituti e i mercati finanziari più stabili, più competitivi e più resilienti¹.

Il completamento della riforma del quadro normativo dell'UE, pur essenziale, non sarà sufficiente per affrontare efficacemente alcune gravi minacce che pesano sulla stabilità finanziaria nell'Unione economica e monetaria. Sono necessari ulteriori misure per far fronte ai rischi specifici della zona euro, in cui l'accentramento delle competenze in materia di politica monetaria ha stimolato una forte integrazione economica e finanziaria e accresciuto la possibilità di effetti di ricaduta transfrontaliera in caso di crisi bancarie, e per spezzare il legame tra debito sovrano e debito bancario e il circolo vizioso che ha portato ad una situazione tale per cui è stato necessario utilizzare 4,5 mila miliardi di euro dei contribuenti per salvare le banche dell'UE. La crisi ha tuttavia dimostrato che, sebbene essenziale, il semplice coordinamento tra le autorità di vigilanza non è sufficiente, in particolare nel contesto della moneta unica. È pertanto necessario un meccanismo decisionale comune. È altresì essenziale contenere il crescente rischio di frammentazione dei mercati bancari dell'UE, che compromette gravemente il mercato unico dei servizi finanziari e ostacola l'effettiva trasmissione della politica monetaria all'economia reale in tutta la zona euro.

La Commissione ha pertanto invitato² alla creazione di un'Unione bancaria, che consenta di rinsaldare le basi del settore bancario e ripristinare la fiducia nell'euro, in una prospettiva a più lungo termine di integrazione economica e di bilancio. Elemento fondamentale di tale processo è il trasferimento della vigilanza bancaria a livello europeo, un passo che dovrà essere poi seguito da altre misure, quale la creazione di un sistema comune di garanzia dei depositi e di una gestione integrata delle crisi bancarie. Nella loro relazione del 26 giugno 2012³ il Presidente del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione, il Presidente dell'Eurogruppo e il Presidente della Banca centrale europea hanno appoggiato tale visione. Il Parlamento europeo, da parte sua, ha raccomandato misure che vanno nella stessa direzione, ad esempio nella relazione del luglio 2010 sulla gestione delle crisi transfrontaliere

¹ http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/map_reform_en.htm

² http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/06/20120626_speeches_2_en.htm.

³ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.pdf.

nel settore bancario⁴, un orientamento che è stato confermato anche dal vertice della zona euro del 29 giugno 2012⁵.

Garantendo elevati livelli di vigilanza bancaria e di risoluzione delle crisi bancarie nella zona euro, i cittadini e i mercati vengono rassicurati sul fatto che tutte le banche sono soggette ad una regolamentazione prudenziale di elevato livello applicata uniformemente. In futuro il pubblico deve avere la certezza che le banche in difficoltà saranno ristrutturate o liquidate con il minimo di costi a carico del contribuente. Questo futuro sistema contribuirà a creare la fiducia necessaria tra gli Stati membri, presupposto per l'introduzione di meccanismi finanziari comuni di tutela dei depositanti e di sostegno alla risoluzione ordinata delle crisi che toccano le banche in difficoltà.

La presente comunicazione accompagna due proposte legislative che prevedono rispettivamente la creazione di un meccanismo di vigilanza unico con l'attribuzione alla BCE di specifici compiti in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la modifica del regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea (EBA)⁶. Queste proposte legislative segnano un importante primo passo che apporterà un miglioramento qualitativo in termini di stabilità finanziaria e di fiducia, in particolare nella zona euro. La presente comunicazione descrive il contesto in cui si inserisce il meccanismo di vigilanza unico e delinea la tabella di marcia verso l'Unione bancaria al di là di queste prime proposte.

2. L'UNIONE BANCARIA E IL MERCATO UNICO

Il mercato unico dei servizi finanziari è basato su norme comuni che assicurano che le banche e altri istituti finanziari che, a norma del trattato, godono della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi siano soggetti a norme equivalenti e ad una vigilanza adeguata in tutta l'UE.

La creazione dell'Unione bancaria non deve compromettere l'unità e l'integrità del mercato unico, che rimane una delle più importanti realizzazioni dell'integrazione europea. L'Unione bancaria, infatti, si basa sul completamento in corso del programma di sostanziale riforma della regolamentazione sul mercato unico ("*corpus* unico di norme").

Il mercato unico e l'Unione bancaria sono pertanto processi che si rafforzano a vicenda. Il lavoro inteso a rafforzare il mercato unico deve continuare in tutti i settori disciplinati da proposte della Commissione.

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario (2010/2006 (INI)).

⁵ "La Commissione presenterà a breve proposte relative a un meccanismo di vigilanza unico fondate sull'articolo 127, paragrafo 6. Chiediamo al Consiglio di prenderle in esame in via d'urgenza entro la fine del 2012. Una volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di vigilanza unico con il coinvolgimento della BCE, il MES potrà avere facoltà, sulla scorta di una decisione ordinaria, di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari. Questa procedura si baserà su un'appropriata condizionalità, ivi compresa l'osservanza delle regole sugli aiuti di Stato, che dovrebbe essere specifica per ciascun istituto, specifica per settore ovvero applicabile a tutta l'economia e sarà formalizzata in un memorandum d'intesa".

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131359.pdf.

⁶ Regolamento (UE) n. 1093/2010.

Inoltre, in tre settori di rilevanza specifica per l'Unione bancaria questo lavoro deve essere accelerato e i colegislatori devono raggiungere un accordo sulle pertinenti proposte prima della fine del 2012:

- sono stati proposti requisiti prudenziali più rigorosi per le banche. Con le proposte in materia di requisiti patrimoniali delle banche (“CRD4”)⁷, la Commissione ha avviato il processo di attuazione dei nuovi standard mondiali in materia di requisiti patrimoniali e di liquidità delle banche. La creazione del meccanismo di vigilanza unico non dovrebbe richiedere modifiche sostanziali della proposta di regolamento e della proposta di direttiva, anche se per un numero limitato di materie potrà rendersi necessario un affinamento del testo per riflettere la nuova situazione. Durante le fasi finali dei negoziati relativi alla CRD4, la Commissione intende assicurare in modo particolare che i testi concordati siano tecnicamente compatibili con la proposta di regolamento che istituisce il meccanismo di vigilanza unico e collaborerà con il Parlamento europeo e il Consiglio in tal senso, per assicurare in particolare che tutte le disposizioni della proposta di direttiva CRD4 siano operative affinché la direttiva possa essere applicata a livello nazionale e da parte della BCE;
- la copertura dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi è stata già armonizzata e aumentata a 100 000 euro per depositante e per ente, con efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2010. Nel luglio 2010 la Commissione si è spinta oltre, proponendo⁸ l’armonizzazione e la semplificazione delle garanzie dei depositi, l’accelerazione dei rimborsi e il miglioramento del finanziamento, in particolare mediante il finanziamento *ex ante* dei sistemi di garanzia dei depositi tramite contributi delle banche ed un meccanismo obbligatorio di prestito tra sistemi nazionali entro determinati limiti;
- la proposta della Commissione sugli strumenti di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, adottata il 6 giugno 2012⁹, è l’ultima di una serie di proposte per rafforzare il settore bancario europeo e per evitare gli effetti di ricaduta di eventuali future crisi finanziarie, con ripercussioni negative sui depositanti e sui contribuenti. Per preservare la stabilità finanziaria e assicurare che gli azionisti e i creditori delle banche si facciano pienamente carico della loro quota di perdite e di costi della ricapitalizzazione delle banche, la Commissione ha proposto un quadro comune di norme e competenze che permetteranno agli Stati membri di prevenire l’insorgere di crisi bancarie, e in caso di scoppio, di gestirle in maniera più ordinata ed efficace. Gli Stati membri saranno tenuti a istituire un fondo di risoluzione *ex ante* finanziato dai contributi delle banche, ed è prevista l’istituzione di un meccanismo di prestiti obbligatori tra i sistemi nazionali soggetto anch’esso a chiari limiti.

Pertanto, tali norme porranno le fondamenta comuni per tutto il mercato unico su cui potranno basarsi le proposte sull’Unione bancaria. Questo *corpus* unico di norme è necessario per la stabilità e l’integrità del mercato interno dell’UE nel settore dei servizi finanziari. Esso fornisce una base comune che consente di avanzare verso l’Unione bancaria senza rischi di frammentazione del mercato unico. È pertanto di fondamentale importanza che i colegislatori portino rapidamente a termine entro la fine dell’anno l’adozione delle riforme dei requisiti patrimoniali, dei sistemi di garanzia dei depositi e della risoluzione delle crisi bancarie.

⁷ http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/new_proposals_en.htm.

⁸ http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/200914_en.pdf.

⁹ http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm.

Anche queste norme devono essere applicate in modo uniforme in tutta l'Unione, mediante una vigilanza uniforme e convergente degli enti creditizi da parte delle autorità di vigilanza nazionali e della BCE. L'Autorità bancaria europea (ABE) ha un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo, in particolare mediante gli strumenti e poteri previsti dal suo regolamento istitutivo (interventi in caso di violazione del diritto dell'Unione, mediazione, norme tecniche vincolanti, orientamenti e raccomandazioni). È pertanto fondamentale che l'ABE svolga pienamente il compito che le è stato attribuito di creare un quadro giuridico e una cultura della vigilanza comuni in tutta l'Unione europea.

Inoltre, al fine di evitare divergenze tra la zona euro e il resto dell'UE, il *corpus* unico di norme dovrà essere sostenuto da prassi di vigilanza uniformi. Guide e approcci diversi in materia di attività di vigilanza tra gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e gli altri Stati membri fanno sorgere il rischio di frammentazione del mercato unico, in quanto le banche potrebbero praticare l'arbitraggio regolamentare sfruttando le differenze. Occorre che l'ABE elabori una guida comune per l'attività di vigilanza per integrare il *corpus* unico di norme.

Tutti i provvedimenti adottati dalla BCE, ad esempio per definire più in dettaglio l'esercizio della vigilanza prudenziale nel contesto della specifica struttura di vigilanza creata dal meccanismo di vigilanza unico, devono essere in linea con il *corpus* unico di norme, ivi comprese le norme tecniche stabilite da atti delegati adottati dalla Commissione europea. Infine, va osservato che la proposta di modifica presentata oggi mantiene l'attuale equilibrio tra il sistema del paese di origine e quelle dello Stato membro ospitante, anche per quanto riguarda la partecipazione nei collegi delle autorità di vigilanza.

L'impatto effettivo e le implicazioni del meccanismo di vigilanza unico sul funzionamento operativo dell'ABE saranno ulteriormente esaminati nel corso del prossimo riesame del funzionamento delle Autorità di vigilanza europee, che sarà presentato alla Commissione entro il 2 gennaio 2014¹⁰. Al riguardo, la Commissione esaminerà in particolare se il ruolo dell'ABE per quanto riguarda gli esercizi delle prove di stress debba essere rafforzato, per evitare che l'Autorità sia troppo dipendente dalle informazioni e dai contributi dalle autorità competenti per la valutazione dell'effettiva resilienza del settore bancario in tutta l'Unione.

Parallelamente, la Commissione continuerà a rafforzare la stabilità finanziaria e ad assicurare condizioni di parità nel settore bancario nel mercato unico dell'UE mediante il controllo da essa esercitato sugli aiuti di Stato e sulle condizioni per la concessione di aiuti per l'aggiustamento economico.

¹⁰ A norma dell'articolo 81 dei regolamenti che istituiscono le Autorità europee di vigilanza [regolamento (UE) n. 1093/2010, regolamento (UE) n. 1094/2010 e regolamento (UE) n. 1095/2010].

Azioni fondamentali

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere un accordo entro la fine del 2012 su quanto segue:

- i) l'adozione delle proposte CRD4, in modo che siano applicabili sia in tutto il mercato unico che nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico;*
- ii) la proposta di direttiva sul sistema di garanzia dei depositi presentata dalla Commissione;*
- iii) la proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.*

3. COMPLETARE L'UNIONE BANCARIA

Come indicato dalla Commissione¹¹ prima del Consiglio europeo del giugno 2012 e come affermato dai presidenti del Consiglio europeo, della Commissione, dell'Eurogruppo e della Banca centrale europea nella loro relazione del 26 giugno 2012¹², il completamento dell'Unione bancaria imporrà un ulteriore lavoro per la creazione di un meccanismo di vigilanza unico, un sistema comune di garanzia dei depositi e un quadro integrato di gestione delle crisi. L'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico rappresenta un primo passo, fondamentale e significativo.

3.1. Un meccanismo di vigilanza unico

Il meccanismo di vigilanza unico che la Commissione propone oggi si basa sul trasferimento a livello europeo di specifici compiti fondamentali di vigilanza delle banche aventi sede negli Stati membri della zona euro. Pur conservando la responsabilità ultima, la BCE assolverà i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali di vigilanza. Tale struttura consentirà una vigilanza forte e uniforme in tutta la zona euro, utilizzando al meglio le specifiche conoscenze delle realtà locali delle autorità di vigilanza nazionali. Ciò assicurerà una vigilanza basata su una profonda conoscenza delle condizioni nazionali e locali che possono avere un'incidenza sulla stabilità finanziaria. La Commissione propone anche un meccanismo che consentirà agli Stati membri che, pur non avendo adottato l'euro intendono partecipare al meccanismo di vigilanza unico, di cooperare strettamente con la BCE.

Nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, alla BCE saranno attribuite competenze di vigilanza su tutte le banche nell'Unione bancaria, alle quali applicherà il *corpus* unico di norme applicabile a tutto il mercato unico. Recenti esperienze hanno dimostrato che anche le difficoltà di banche relativamente piccole possono avere un significativo impatto negativo sulla stabilità finanziaria degli Stati membri. Pertanto, sin dal primo giorno la BCE sarà autorizzata a esercitare, su propria decisione, la vigilanza su tutte le banche della zona euro, in particolare le banche che ricevono assistenza finanziaria pubblica. Per tutte le altre banche, l'introduzione graduale della vigilanza della BCE avverrà automaticamente: il 1° luglio 2013 per le principali banche di importanza sistemica a livello europeo e il 1° gennaio 2014 per tutte le altre banche. Pertanto, entro il 1° gennaio 2014 tutte le banche della zona euro saranno soggette a vigilanza europea.

¹¹ http://ec.europa.eu/europe2020/banking-union/index_it.htm.

¹² http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.pdf.

Alla BCE saranno attribuiti specifici compiti fondamentali di vigilanza indispensabili per individuare i rischi che minacciano la solidità delle banche. Le sarà attribuito il potere di imporre alle banche l'obbligo di adottare le necessarie misure correttive. La BCE sarà, tra l'altro, l'autorità competente ad autorizzare gli enti creditizi, a valutare le partecipazioni qualificate, ad accertare il soddisfacimento dei requisiti patrimoniali minimi, ad accertare l'adeguatezza del capitale interno rispetto al profilo di rischio dell'ente creditizio (cosiddette misure del secondo pilastro), a esercitare la vigilanza su base consolidata e a svolgere compiti di vigilanza sui conglomerati finanziari. La BCE assicurerà anche il rispetto delle disposizioni in materia di leva finanziaria e di liquidità, applicherà riserve di capitale e attuerà, coordinandosi con le autorità di risoluzione delle crisi bancarie, misure di intervento precoce quando una banca viola, o è in procinto di violare, i requisiti patrimoniali fissati dalla normativa.

Alla BCE verranno attribuiti tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari per svolgere i suoi compiti. È prevista la partecipazione attiva delle autorità di vigilanza nazionali nel quadro del meccanismo di vigilanza unico per assicurare una preparazione e un'attuazione efficienti e spedite delle decisioni di vigilanza e per garantire il coordinamento e il flusso di informazioni necessari sulle questioni di portata sia locale che europea, al fine di assicurare la stabilità finanziaria in tutta l'Unione e nei suoi Stati membri.

Tutti i compiti non esplicitamente attribuiti alla BCE resteranno di competenza delle autorità nazionali di vigilanza. Ad esempio, le autorità di vigilanza nazionali manterranno le competenze in materia di tutela dei consumatori e di lotta contro il riciclaggio dei capitali nonché di vigilanza degli enti creditizi dei paesi terzi che aprono succursali o prestano servizi a livello transfrontaliero nello Stato membro.

La BCE deve poter svolgere le sue nuove funzioni di vigilanza in piena indipendenza pur restando pienamente responsabile delle sue azioni. La proposta della Commissione prevede forti garanzie di responsabilità, in particolare nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio, per assicurare la legittimità democratica. Inoltre, la proposta stabilisce una serie di principi organizzativi per garantire una chiara separazione tra politica monetaria e vigilanza. Questa separazione consentirà di attenuare potenziali conflitti tra diversi obiettivi politici, permettendo allo stesso tempo di beneficiare pienamente di sinergie. Tutte le attività preparatorie e di esecuzione delle politiche saranno pertanto effettuate da organismi e divisioni amministrative diversi dalle funzioni di politica monetaria attraverso un consiglio di vigilanza istituito in seno alla BCE appositamente a questo scopo.

Infine, le modifiche proposte del regolamento istitutivo dell'ABE garantiranno che l'ABE possa continuare a svolgere la sua missione in maniera efficace nei confronti di tutti gli Stati membri. In particolare, l'ABE eserciterà i suoi poteri e svolgerà i suoi compiti anche nei confronti della BCE. Le modalità di voto in seno all'ABE saranno adattate per assicurare che le strutture decisionali dell'Autorità restino equilibrate ed efficienti e riflettano le posizioni delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e delle autorità competenti degli Stati membri che non vi partecipano, in modo da preservare appieno l'integrità del mercato unico. Le modifiche delle modalità di voto interessano le materie sulle quali l'ABE adotta decisioni vincolanti sull'applicazione del *corpus* unico di norme in caso di violazione del diritto dell'Unione e di risoluzione delle controversie. Per altre materie le salvaguardie procedurali esistenti sono considerate sufficienti ad assicurare strutture decisionali equilibrate ed efficaci. Ad esempio, i progetti di norme tecniche sono presentati alla Commissione per l'adozione, e la Commissione può decidere di approvarli o di modificarli, in particolare quando non sono conformi ai principi fondamentali del mercato

interno per i servizi finanziari. Infine, nel regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 è stata inserita una specifica clausola di riesame che consentirà di tener conto in particolare degli sviluppi negli Stati membri la cui moneta è l'euro o negli Stati membri le cui autorità competenti hanno instaurato una cooperazione stretta e di verificare se, alla luce degli sviluppi, siano necessari aggiustamenti delle disposizioni per assicurare che le decisioni dell'ABE siano adottate nell'interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Azioni fondamentali

La Commissione invita

i) il Consiglio a esaminare e ad adottare con urgenza la proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, tenendo conto dell'opinione del Parlamento europeo;

ii) il Parlamento europeo e il Consiglio a esaminare e ad adottare con urgenza la proposta di modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.

L'accordo su queste due proposte dovrebbe essere raggiunto entro la fine del 2012.

3.2. Prossimi passi nella gestione delle crisi bancarie

L'integrazione mondiale dei mercati finanziari e il mercato unico dell'UE hanno consentito al settore bancario di alcuni Stati membri di raggiungere livelli molte volte superiori al PIL nazionale, con la conseguenza che taluni istituti sono troppo grandi per fallire, conformemente ai meccanismi nazionali in vigore. D'altra parte, l'esperienza dimostra che anche il fallimento di banche relativamente piccole può causare danni sistemici a livello transfrontaliero. Inoltre, le corse agli sportelli a livello transfrontaliero possono gravemente indebolire i sistemi bancari nazionali, compromettere ulteriormente la situazione di bilancio del paese e acuire i problemi di finanziamento per entrambi.

Il rafforzamento della vigilanza nell'Unione bancaria contribuirà a migliorare la solidità delle banche. Tuttavia è necessario che qualora si verifichi una crisi gli istituti possano essere liquidati in maniera ordinata e che i depositanti siano rassicurati sul fatto che i loro risparmi sono al sicuro.

In questo contesto, la Commissione ha sottolineato¹³ che l'Unione dovrebbe includere una gestione maggiormente centralizzata delle crisi bancarie. Il Parlamento europeo ha anche auspicato progressi in questo settore. La necessità di "meccanismi comuni per la risoluzione bancaria e la garanzia dei depositi dei clienti" è stata menzionata anche dal Presidente del Consiglio europeo, dal Presidente della Commissione e dal Presidente della Banca centrale europea nella loro relazione del 26 giugno 2012¹⁴.

¹³ http://ec.europa.eu/europe2020/banking-union/index_it.htm.

¹⁴ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.pdf.

Pertanto, la Commissione prevede in particolare di presentare una proposta per l'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, competente per la risoluzione delle crisi bancarie e per il coordinamento, in particolare, dell'applicazione degli strumenti di risoluzione nell'ambito dell'Unione bancaria. Il meccanismo è più efficiente di una semplice rete di autorità nazionali, in particolare in caso di fallimenti transfrontalieri, data la necessità di affrontare le crisi bancarie con rapidità e credibilità. Sarà un'integrazione naturale del meccanismo di vigilanza unico. Consentirà anche notevoli economie di scala, ed eviterebbe le esternalità negative che possono derivare da decisioni puramente nazionali. Adotterà le sue decisioni attenendosi ai principi in materia di risoluzione delle crisi bancarie fissati nel *corpus* unico di norme, conformi alle migliori prassi internazionali e alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. In particolare gli azionisti e i creditori delle banche dovranno farsi carico dei costi della risoluzione delle crisi bancarie prima dell'eventuale ricorso a finanziamenti esterni, e occorrerà trovare soluzioni nel settore privato invece di utilizzare il denaro dei contribuenti.

Inoltre, sulla base di una valutazione del suo funzionamento, al meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie potrebbero essere attribuiti altri compiti di coordinamento per quanto riguarda la gestione delle situazioni di crisi e degli strumenti di risoluzione nel settore bancario, come indicato nella relazione presentata nel giugno 2012 dal Presidente del Consiglio europeo, dal Presidente della Commissione, dal Presidente dell'Eurogruppo e dal Presidente della BCE.

Azioni fondamentali

Una volta raggiunto l'accordo sulle proposte sul tavolo in materia di sistemi di garanzia dei depositi e di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie, la Commissione intende proporre in particolare l'istituzione di un meccanismo unico competente per la risoluzione delle crisi bancarie e per il coordinamento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione alle banche nel quadro dell'Unione bancaria.

4. LE PROSSIME TAPPE

L'Unione europea ha i mezzi per affrontare le sue attuali carenze e creare un'Unione bancaria che costituisca un passo essenziale verso un'autentica Unione economica e monetaria.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a:

- dare il loro pieno sostegno all'Unione bancaria e ad approvare gli orientamenti e la tabella di marcia descritti nella presente comunicazione;
- dare la massima priorità nel processo legislativo alle azioni necessarie per creare l'Unione bancaria;
- completare il più presto possibile, e in ogni caso prima della fine dell'anno in corso, l'iter di approvazione delle proposte sul tavolo riguardanti:
 - i sistemi di garanzia dei depositi;
 - l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CRD);

- i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR);
- il quadro normativo in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
- l’attribuzione alla BCE di taluni compiti relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- la modifica di talune disposizioni del regolamento istitutivo dell’ABE.

Con la presente comunicazione e con le proposte legislative che l’accompagnano, la Commissione ha agito rapidamente e in modo responsabile in risposta al mandato che le è stato conferito alla fine di giugno dal Consiglio europeo e dai capi di Stato e di governo della zona euro. Tocca ora alle altre istituzioni fare la loro parte per garantire l’istituzione del meccanismo di vigilanza unico entro il 1° gennaio 2013.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.9.2012
COM(2012) 511 final

2012/0242 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza
prudenziale degli enti creditizi**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Attualmente la solidità degli enti creditizi è ancora in molti casi strettamente legata allo Stato membro in cui sono stabiliti. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione.

La situazione pone rischi specifici nell'ambito della zona euro, nella quale la moneta unica accresce la probabilità che sviluppi in uno Stato membro possano creare rischi per lo sviluppo economico e la stabilità della zona euro nel suo complesso. Inoltre, l'attuale rischio di disintegrazione finanziaria lungo le frontiere nazionali compromette seriamente il mercato unico dei servizi finanziari impedendogli di contribuire alla ripresa economica.

L'istituzione dell'Autorità bancaria europea (ABE) mediante il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e la creazione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) hanno già contribuito a migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali e a sviluppare un *corpus* unico di norme per i servizi finanziari nell'UE. La vigilanza bancaria resta tuttavia in larga misura limitata ai confini nazionali e non riesce quindi a tenere il passo dell'integrazione dei mercati bancari. Fin dallo scoppio della crisi bancaria, le disfunzioni della vigilanza hanno eroso notevolmente la fiducia nel settore bancario dell'UE e hanno contribuito all'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano della zona euro.

Nel maggio 2012 la Commissione ha quindi invitato, in una prospettiva a più lungo termine di integrazione economica e di bilancio, alla creazione dell'Unione bancaria per ripristinare la fiducia nelle banche e nell'euro. Uno degli elementi fondamentali dell'Unione bancaria dovrebbe essere un meccanismo di vigilanza unico con poteri di vigilanza diretta sulle banche, che permetta di esercitare il controllo rigoroso e imparziale del rispetto delle norme prudenziali e una vigilanza efficace dei mercati bancari transnazionali. Assicurando una vigilanza bancaria conforme a standard comuni di livello elevato in tutta la zona euro si contribuirà a instaurare il necessario clima di fiducia fra gli Stati membri, presupposto indispensabile dell'introduzione di meccanismi di protezione comuni.

Al vertice della zona euro del 29 giugno 2012 i capi di Stato o di governo hanno chiesto alla Commissione di presentare "a breve proposte relative a un meccanismo di vigilanza unico. Una volta istituito [un tale meccanismo], per le banche della zona euro, [...] il MES potrà avere facoltà, sulla scorta di una decisione ordinaria, di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari". Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 si afferma che tale dichiarazione del vertice della zona euro e le proposte che la Commissione presenterà in conformità dovrebbero prendere in considerazione l'elaborazione di "una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria".

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha tenuto conto dell'analisi effettuata nel contesto dell'adozione del "pacchetto vigilanza", che ha dato vita alle Autorità europee di vigilanza, che aveva valutato tutti gli aspetti operativi, di *governance*, finanziari e giuridici pertinenti per l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico. Non è stato possibile preparare una valutazione di impatto formale entro i termini fissati dal vertice della zona euro del 29 giugno.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta si basa sull'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari, escluse le imprese di assicurazione.

La proposta attribuisce alla BCE taluni compiti fondamentali di vigilanza sugli enti creditizi; tutti i compiti non citati espressamente nel regolamento restano invece di competenza delle autorità di vigilanza nazionali. La incarica altresì della vigilanza sui conglomerati finanziari, ma, in ottemperanza all'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, la BCE sarà competente soltanto dell'esecuzione dei compiti di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari a livello di gruppo, mentre della vigilanza prudenziale sulle singole imprese di assicurazione si occuperanno le autorità nazionali competenti.

Gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'UE. Gli avvenimenti recenti hanno dimostrato chiaramente che soltanto una vigilanza a livello europeo può assicurare la vigilanza adeguata di un settore bancario integrato e garantire un livello elevato di stabilità finanziaria nell'UE e, in particolare, nella zona euro. Le disposizioni della presente proposta si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. Alla BCE sono attribuiti i compiti di vigilanza che devono essere esercitati a livello dell'UE per assicurare l'applicazione uniforme ed efficace delle norme prudenziali, il controllo dei rischi e la prevenzione delle crisi. Le autorità nazionali continueranno a esercitare i compiti che possono essere svolti meglio a livello nazionale.

A norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, il Consiglio si pronuncia mediante regolamenti. Ne consegue che lo strumento giuridico del regolamento è l'unico che permette di attribuire compiti di vigilanza alla BCE.

4. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

4.1. Attribuzione di compiti specifici di vigilanza alla BCE

4.1.1. Struttura

La BCE sarà competente a svolgere compiti specifici di vigilanza prudenziale degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro (Stati membri partecipanti), con la finalità di promuovere la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. La BCE assolverà tali compiti nel quadro del SEVIF e in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali e l'ABE.

4.1.2. Ambito delle attività di vigilanza

Al termine del periodo transitorio, la BCE sarà competente a svolgere compiti fondamentali di vigilanza su tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti, a prescindere dal modello societario o dalle dimensioni. La BCE sarà l'autorità di vigilanza dello Stato ospitante per gli enti creditizi, stabiliti negli Stati membri non partecipanti, che aprono una filiale o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante.

4.1.3. Cooperazione con le autorità europee di vigilanza

La BCE svolgerà i compiti ad essa attribuiti nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e in stretta cooperazione con le tre autorità di vigilanza europee. Resteranno appannaggio dell'ABE i poteri e compiti finalizzati allo sviluppo ulteriore del *corpus* unico di norme e alla convergenza e coerenza delle pratiche di vigilanza. La BCE non subentrerà all'ABE in nessuno dei suoi compiti ed eserciterà le competenze di regolamentazione a norma dell'articolo 132 del TFUE limitatamente alle materie necessarie all'assolvimento adeguato dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.

Nell'ambito dell'ABE, la composizione del consiglio delle autorità di vigilanza resterà invariata e i rappresentanti delle autorità nazionali competenti continueranno ad assicurare il processo decisionale. In considerazione, tuttavia, delle competenze di vigilanza della BCE, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti coordineranno ed esprimeranno una posizione comune nelle materie di competenza della BCE.

4.2. Compiti della BCE

4.2.1. Compiti della BCE

La BCE avrà competenza esclusiva a svolgere compiti fondamentali di vigilanza indispensabili al fine di individuare i rischi per la solidità delle banche e di imporre a queste l'adozione delle misure necessarie. La BCE sarà, tra l'altro, l'autorità competente per: rilasciare la licenza e l'autorizzazione agli enti creditizi, valutare le partecipazioni qualificate, accertare il soddisfacimento dei requisiti patrimoniali minimi, accertare l'adeguatezza del capitale interno al profilo di rischio dell'ente creditizio (misure del secondo pilastro), effettuare la vigilanza su base consolidata e svolgere compiti di vigilanza sui conglomerati finanziari. Accerterà inoltre il rispetto delle disposizioni in materia di leva finanziaria e di liquidità, applicherà riserve di capitale e attuerà, coordinandosi con le autorità di risoluzione delle crisi, misure di intervento precoce quando una banca viola, o è in procinto di violare, i requisiti patrimoniali fissati dalla normativa. La BCE coordinerà ed esprimerà, sui temi connessi ai compiti citati, la posizione comune dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti in sede di consiglio delle autorità di vigilanza e di consiglio di amministrazione dell'ABE.

4.2.2. Ruolo delle autorità di vigilanza nazionali

Le autorità di vigilanza nazionali continueranno ad avere un ruolo importante nella creazione del meccanismo di vigilanza unico.

In primo luogo, tutti i compiti non attribuiti alla BCE resteranno di competenza delle autorità nazionali di vigilanza. Ad esempio, le autorità di vigilanza nazionali manterranno le competenze in materia di tutela dei consumatori e di lotta contro il riciclaggio di capitali

nonché in materia di vigilanza degli enti creditizi dei paesi terzi che aprono succursali o prestano servizi a livello transfrontaliero in uno Stato membro.

In secondo luogo, anche per i compiti attribuiti alla BCE, la maggior parte delle verifiche quotidiane e delle altre attività di vigilanza necessarie per preparare e attuare gli atti della BCE potrebbero essere svolte dalle autorità di vigilanza nazionali operanti come parte integrante del meccanismo di vigilanza unico. Un sistema di vigilanza unico che copra tutte le banche negli Stati membri partecipanti può funzionare solo sulla base di un modello che preveda un ruolo forte delle competenze di vigilanza nazionali. La proposta riconosce che nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico le autorità nazionali di vigilanza sono in molti casi nella posizione migliore per svolgere dette attività, in considerazione della loro conoscenza dei mercati bancari nazionali, regionali e locali, delle risorse considerevoli di cui dispongono, nonché per motivi di ubicazione e di conoscenza della lingua, e pertanto autorizza la BCE ad appoggiarsi in larga misura sulle autorità nazionali. Tra le attività preparatorie e di attuazione che le autorità nazionali potrebbero effettuare nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico rientrano ad esempio:

- in caso di domanda di autorizzazione di una nuova banca, l'autorità nazionale di vigilanza potrebbe avere il compito di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione previste dal diritto nazionale e potrebbe proporre una decisione alla BCE che potrebbe autorizzare la banca, una volta verificato il rispetto delle condizioni fissate dalla normativa UE. Una procedura analoga potrebbe applicarsi alla revoca dell'autorizzazione;
- le autorità di vigilanza nazionali potrebbero effettuare la valutazione giornaliera della situazione delle banche e le verifiche in loco, attuando gli orientamenti e i regolamenti emanati dalla BCE. A tal fine le autorità di vigilanza nazionali potrebbero valersi degli attuali poteri, ad esempio, per effettuare visite in loco. Qualora dalla valutazione continua dovesse emergere che una banca si trova in gravi difficoltà, le autorità nazionali di vigilanza sarebbero tenute ad avvertire la BCE;
- in caso di domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno del rischio presentata da una banca, l'autorità di vigilanza nazionale potrebbe valutare la domanda e la conformità alla normativa dell'UE e agli orientamenti emanati dalla BCE e potrebbe proporre alla BCE se e a quali condizioni convalidare il modello. Dopo la convalida l'autorità di vigilanza nazionale potrebbe sorvegliare l'applicazione del modello e monitorarne l'uso;
- i poteri sanzionatori sarebbero ripartiti tra la BCE e il livello nazionale.

4.3. Poteri della BCE

4.3.1. Poteri di vigilanza e di indagine

Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, la BCE sarà considerata l'autorità competente degli Stati membri partecipanti e disporrà dei poteri di vigilanza che la normativa bancaria dell'UE conferisce a tali autorità, tra cui il potere di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca delle autorizzazioni e il potere di rimuovere i membri del consiglio di amministrazione degli enti creditizi. Inoltre, ai fini dello svolgimento dei compiti di vigilanza che le sono attribuiti, la BCE può irrogare sanzioni pecuniarie e penali di mora. L'approccio in materia di sanzioni previsto dal presente regolamento lascia impregiudicato l'approccio seguito in altri settori in

cui le istituzioni dell'UE hanno il potere di imporre sanzioni, tra l'altro, in alcuni casi, anche alle imprese madri.

Per poter assolvere i suoi compiti, la BCE disporrà di tutti i poteri di indagine necessari; in particolare, potrà chiedere tutte le informazioni pertinenti ai soggetti sottoposti a vigilanza e alle persone coinvolte nelle loro attività, collegate o connesse ad esse, ovvero alle persone che svolgono funzioni operative per conto di tali soggetti. Sarà altresì abilitata a condurre tutte le indagini necessarie, comprese ispezioni in loco. L'esercizio dei poteri di indagine sarà accompagnato da garanzie adeguate.

4.3.2. Disposizione specifica sull'autorizzazione e sulle materie di competenza del paese di origine e del paese ospitante

Nel rilasciare l'autorizzazione ad un ente creditizio la BCE terrà conto delle eventuali condizioni supplementari previste dalla normativa nazionale. In particolare, rilascerà l'autorizzazione su proposta dell'autorità nazionale competente laddove siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

Quando gli enti creditizi esercitano il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi in altri Stati membri, la normativa dell'Unione prevede una chiara ripartizione delle competenze tra le autorità dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nonché specifici obblighi di comunicazione. Per i compiti ad essa attribuiti, la BCE avrà il ruolo dell'autorità di vigilanza sia del paese di origine che del paese ospitante nei confronti degli enti creditizi che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in altri Stati membri partecipanti. In relazione alle materie in cui si esercitano tali compiti non è pertanto necessaria una ripartizione delle competenze tra Stato membro di origine e Stato membro ospitante né sono necessarie procedure specifiche di comunicazione, per cui le disposizioni in materia non saranno più di applicazione tra gli Stati membri partecipanti.

Ai sensi della normativa dell'Unione, le autorità di vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri partecipano alla vigilanza su base consolidata del gruppo e coordinano le loro attività di vigilanza nell'ambito di collegi delle autorità di vigilanza. Tuttavia, per i gruppi bancari stabiliti unicamente negli Stati membri partecipanti, la BCE svolgerà tutti i pertinenti compiti di vigilanza. Per questi gruppi le disposizioni sulla cooperazione tra autorità di vigilanza e sui collegi delle autorità di vigilanza non saranno più di applicazione.

4.4. Relazione con gli Stati membri la cui moneta non è l'euro

La proposta tiene conto in tre modi della situazione degli Stati membri che non hanno adottato l'euro.

In primo luogo, ai sensi della proposta di modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 istitutivo dell'Autorità bancaria europea, si propone di adeguare le modalità di voto dell'ABE in modo da assicurare che le strutture decisionali dell'Autorità continuino a essere equilibrate ed efficaci e a preservare appieno l'integrità del mercato unico (cfr. sezione 4.1.3).

In secondo luogo, per quanto riguarda la vigilanza delle banche transfrontaliere operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, la proposta non pregiudica in alcun modo la posizione degli Stati membri non partecipanti nei collegi delle autorità di vigilanza istituiti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Le disposizioni relative ai collegi e l'obbligo di cooperare e di scambiare informazioni nel quadro della vigilanza su base consolidata e tra autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante si applicheranno pienamente alla BCE in

qualità di autorità competente per gli Stati membri partecipanti. Tali disposizioni forniranno un quadro efficace per la cooperazione tra la BCE e le autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro.

In terzo luogo, gli Stati membri che, pur non avendo adottato l'euro, intendono partecipare all'Unione bancaria potranno instaurare con la BCE una cooperazione stretta in materia di vigilanza, fermo restando il soddisfacimento di alcune condizioni specifiche. Tali Stati membri dovranno, ad esempio, rispettare e applicare gli atti pertinenti della BCE. Per gli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta, la BCE eserciterà sugli enti creditizi ivi stabiliti i compiti di vigilanza ad essa attribuiti dal presente regolamento. Un rappresentante dello Stato membro potrà partecipare alle attività del consiglio di vigilanza istituito dal regolamento per la pianificazione e l'esecuzione dei compiti della BCE in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, nel rispetto delle condizioni fissate nella decisione che instaura la cooperazione stretta conformemente allo statuto del SEBC e della BCE.

4.5. Principi organizzativi

4.5.1. Indipendenza e responsabilità

La BCE sarà indipendente nell'esercizio dei compiti di vigilanza bancaria e sarà soggetta a disposizioni rigorose in materia di responsabilità, al fine di assicurare che eserciti i poteri di vigilanza con la massima efficacia e in modo proporzionato, nel rispetto dei limiti fissati dal trattato e conformemente alle disposizioni previste per le Autorità di vigilanza europee. La BCE sarà pertanto responsabile dei compiti ad essa attribuiti dinanzi al Parlamento europeo e rispettivamente al Consiglio e all'Eurogruppo. Essa sarà tenuta a trasmettere relazioni periodiche e a rispondere a interrogazioni e quesiti. Il presidente del consiglio di vigilanza presenterà una relazione annuale sulle attività del consiglio di vigilanza della BCE al Parlamento europeo e all'Eurogruppo, e potrà partecipare ad audizioni delle competenti commissioni del Parlamento europeo in ogni altra occasione. La BCE sarà anche tenuta a rispondere alle interrogazioni e ai quesiti del Parlamento europeo e dei suoi membri sulle sue attività di vigilanza. Inoltre, a norma del trattato, il presidente e il vicepresidente del consiglio direttivo, in quanto organo avente la responsabilità finale dell'azione della BCE, e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo. Il presidente del consiglio di vigilanza sarà scelto tra i membri del comitato esecutivo, il che assicura un ruolo significativo del Parlamento europeo nella scelta del presidente. Conformemente all'articolo 314, paragrafo 1, del TFUE, il bilancio della BCE non fa parte del bilancio dell'Unione. Tuttavia, al fine di assicurare la responsabilità entro tale quadro, la BCE sarà tenuta a prevedere nel suo bilancio generale una linea di bilancio separata per i compiti di vigilanza. Le spese sostenute per i compiti di vigilanza della BCE saranno finanziate imponendo il pagamento di una commissione agli enti che vi sono sottoposti.

4.5.2. Governance

I compiti di politica monetaria saranno rigorosamente separati da quelli di vigilanza per scongiurare potenziali conflitti di interesse tra gli obiettivi della politica monetaria e quelli della vigilanza prudenziale. Ai fini di tale separazione e per assicurare che ai compiti di vigilanza sia dedicata la dovuta attenzione, la BCE provvederà a che, al suo interno, tutte le attività preparatorie ed esecutive siano svolte da organi e divisioni amministrative separati da quelli incaricati della politica monetaria. Sarà istituito a tal fine un consiglio di vigilanza che preparerà le decisioni in materia di vigilanza. Il consiglio direttivo avrà la responsabilità ultima dell'adozione delle decisioni, ma potrà scegliere di delegare al consiglio di vigilanza

taluni compiti o parte del potere decisionale. Il consiglio di vigilanza sarà guidato da un presidente e da un vicepresidente eletti dal consiglio direttivo della BCE e sarà composto, in aggiunta ad essi, di quattro rappresentanti della BCE e di un rappresentante di ciascuna banca centrale nazionale o altra autorità nazionale competente.

4.5.3. Scambio di informazioni

Per l'esercizio dei compiti di vigilanza, la BCE sarà tenuta a rispettare gli obblighi inerenti al segreto professionale previsti dalla normativa bancaria dell'UE e potrà scambiare informazioni con le pertinenti autorità nazionali alle condizioni ivi stabilite.

4.6. Entrata in vigore e revisione

In considerazione dell'urgenza di istituire un meccanismo di vigilanza unico efficace, il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Per facilitare l'avvio del meccanismo è prevista una sua introduzione graduale, per cui dal 1° gennaio 2013 la BCE avrà la possibilità di svolgere i suoi compiti di vigilanza nei confronti di tutti gli enti creditizi, in particolare di quelli che hanno ricevuto o chiesto assistenza finanziaria pubblica, mentre gli enti creditizi di maggiore importanza sistemica a livello europeo saranno assoggettati alla vigilanza della BCE a partire dal 1° luglio 2013. Nei confronti di tutte le altre banche la BCE assumerà pienamente i suoi compiti al più tardi a partire dal 1° gennaio 2014.

Si prevede che la direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e il regolamento sui requisiti prudenziali relativi agli enti creditizi e alle imprese di investimento proposti dalla Commissione il 20 luglio 2011 (pacchetto CRD4)¹ entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 e la BCE sarà pertanto in grado di esercitare i suoi compiti di vigilanza sulla base di tali atti. In caso di mancato rispetto di questi termini, una specifica disposizione transitoria consente alla BCE di svolgere i suoi compiti sulla base delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sui requisiti patrimoniali (CRD3).

Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione pubblicherà una relazione sull'esperienza acquisita con il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico e con le procedure previste dal presente regolamento.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha nessuna incidenza sul bilancio dell'Unione, in quanto ai sensi dell'articolo 314, paragrafo 1, del TFUE, il bilancio della BCE non fa parte del bilancio dell'Unione.

¹ COM(2011) 452 e COM(2011) 453 del 20 luglio 2011.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere della Banca centrale europea³,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Negli ultimi decenni l'Unione ha compiuto progressi considerevoli nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Di conseguenza, in molti Stati membri una quota significativa del mercato è detenuta da gruppi bancari aventi sede in un altro Stato membro e gli enti creditizi hanno diversificato l'attività sul piano geografico, in particolare all'interno della zona euro.
- (2) Per rilanciare la ripresa economica nell'Unione è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La realtà dei fatti indica che l'integrazione dei mercati bancari nell'Unione sta subendo una battuta di arresto.
- (3) Nel contempo, l'esperienza maturata con la crisi finanziaria degli ultimi anni insegna che le autorità di vigilanza devono intensificare l'attività di controllo ed essere in grado di vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi.
- (4) Nell'Unione la competenza a vigilare sulle singole banche resta principalmente a livello nazionale, con conseguente limitazione sia dell'efficacia della vigilanza sia della capacità delle autorità di vigilanza di maturare una visione comune della solidità del settore bancario in tutta l'Unione. Per preservare e aumentare gli effetti positivi

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

sulla crescita e il benessere dell'integrazione dei mercati, occorre aumentare l'integrazione delle competenze di vigilanza.

- (5) In molti casi la solidità di un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione. Il problema pone rischi specifici all'interno della zona euro, nella quale la moneta unica accresce la probabilità che sviluppi negativi in uno Stato membro possano creare rischi per lo sviluppo economico e la stabilità della zona euro nel suo complesso.
- (6) L'Autorità bancaria europea (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)⁴, e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, istituito dall'articolo 2 dello stesso regolamento e dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)⁵, e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)⁶, hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un *corpus* unico di norme sui servizi finanziari nell'Unione ed ha svolto un ruolo determinante nell'attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi istituti finanziari dell'Unione decisa nell'ottobre 2011 dai capi di Stato o di governo europei.
- (7) Il Parlamento europeo ha invitato a più riprese ad affidare ad un organo europeo la competenza diretta di alcuni compiti di vigilanza sugli istituti finanziari, a cominciare dalle risoluzioni sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione"⁷, del 13 aprile 2000, e sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea⁸, del 21 novembre 2002.
- (8) Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012, il Consiglio europeo ha invitato il Presidente del Consiglio europeo a sviluppare una tabella di marcia per la creazione di un'autentica Unione economica e monetaria. Lo stesso giorno i capi di Stato e di governo della zona euro hanno sottolineato, in occasione del loro vertice, che una volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della BCE, il MES potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari, nel rispetto di adeguate condizioni, tra cui l'osservanza delle norme sugli aiuti di Stato.
- (9) Occorre pertanto creare l'Unione bancaria europea basata su un autentico *corpus* unico di norme sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso e comprendente

⁴ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁵ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 37.

⁶ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁷ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

⁸ GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

un meccanismo di vigilanza unico e un quadro comune di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che l'Unione bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona euro. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, occorre che l'Unione bancaria sia anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla partecipazione di altri Stati membri.

- (10) Come primo passo verso l'Unione bancaria, occorre assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza ed efficacia, che il *corpus* unico di norme sui servizi finanziari sia applicato in ugual modo agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale. Il meccanismo di vigilanza unico costituisce il punto di partenza per le tappe successive dell'Unione bancaria, a concretamente del principio secondo cui l'introduzione di meccanismi comuni di intervento in caso di crisi deve essere preceduta da controlli comuni volti a limitare la probabilità di dovervi ricorrere.
- (11) In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere i compiti di vigilanza nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. In molti Stati membri, infatti, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi nella zona euro.
- (12) È opportuno attribuire alla BCE i compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando gli altri compiti alle autorità nazionali. Occorre che la BCE abbia, tra l'altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale.
- (13) La sicurezza e la solidità delle grandi banche sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche banche più piccole possono minacciare la stabilità finanziaria. Occorre pertanto che la BCE possa esercitare i compiti di vigilanza su tutte le banche degli Stati membri partecipanti.
- (14) L'autorizzazione preliminare all'accesso all'attività di ente creditizio è una tecnica prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori dotati di una base economica solida, di un'organizzazione atta a gestire i rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell'erogazione di crediti e di una dirigenza adeguata. È opportuno pertanto attribuire alla BCE il compito di autorizzare gli enti creditizi e la competenza a revocare le autorizzazioni.
- (15) È possibile che, attualmente, uno Stato membro preveda, per l'autorizzazione degli enti creditizi e per i casi di relativa revoca, condizioni supplementari rispetto a quelle stabilite negli atti legislativi dell'Unione. Occorre quindi che la BCE eserciti i suoi compiti in materia di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca dell'autorizzazione in caso di non conformità alla normativa nazionale su proposta della pertinente autorità nazionale competente, la quale valuta il soddisfacimento delle condizioni applicabili previste dalla normativa nazionale.

- (16) Per assicurare che la proprietà di un ente creditizio rimanga sempre idonea e solida sotto il profilo finanziario, è indispensabile valutare l'idoneità di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell'ente creditizio. La BCE in quanto istituzione dell'Unione è in una posizione favorevole per effettuare la necessaria valutazione senza imporre restrizioni indebite sul mercato interno. È opportuno attribuire alla BCE il compito di valutare l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti negli enti creditizi.
- (17) La solidità prudenziale di un ente creditizio presuppone il rispetto delle norme dell'Unione che gli impongono di detenere un dato livello di capitale a copertura dei rischi insiti nella sua attività, di limitare le esposizioni nei confronti di singole controparti, di pubblicare le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, di disporre di attività liquide sufficienti a superare le situazioni di stress sui mercati, di limitare la leva finanziaria. Occorre che, nei casi previsti specificamente dagli atti dell'Unione, la BCE abbia il compito di assicurare il rispetto di tali norme, di fissare requisiti prudenziali più elevati e di applicare misure aggiuntive agli enti creditizi.
- (18) Le riserve supplementari di capitale, comprese una riserva di conservazione del capitale e una riserva di capitale anticiclica, per assicurare che nei periodi di crescita economica l'ente creditizio accumuli una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei periodi di stress, costituiscono strumenti prudenziali fondamentali ai fini della disponibilità di una capacità adeguata di assorbimento delle perdite. È opportuno attribuire alla BCE il compito di imporre tali riserve e di accertare che gli enti creditizi vi si conformino.
- (19) La sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipendono anche dall'allocazione di adeguato capitale interno, in considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto, e dalla disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di governo societario appropriati. È quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di *governance* solidi, compresi processi e strategie per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno. È opportuno che la BCE sia altresì competente a imporre, qualora si riscontrino carenze, le misure del caso, compresi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, pubblicazione e liquidità.
- (20) I rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario. Meccanismi specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. È opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su base consolidata, della vigilanza supplementare, della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria e della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista.
- (21) Per preservare la stabilità finanziaria occorre porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga ad un punto tale per cui le autorità non abbiano alternative alla risoluzione della crisi in cui versa. È opportuno attribuire alla BCE il compito di attuare le misure di intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia, che dovrebbe tuttavia coordinare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. In attesa che i poteri di risoluzione delle crisi siano conferiti ad un organo europeo, occorre inoltre che la BCE si coordini

adeguatamente con le autorità nazionali in questione per giungere ad un'intesa circa le competenze rispettive in caso di crisi, in particolare nel contesto della gestione delle crisi dei gruppi transfrontalieri e dei collegi di risoluzione delle crisi che saranno istituiti a tal fine.

- (22) Occorre lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare i seguenti compiti: ricevere dagli enti crediti le notifiche in relazione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, esercitare la vigilanza sui soggetti che, benché non rientranti nella definizione di "ente creditizio" ai sensi del diritto dell'Unione, la normativa nazionale sottopone alla stessa vigilanza degli enti creditizi, esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell'Unione, esercitare la vigilanza sui servizi di pagamento, effettuare le verifiche quotidiane sugli enti creditizi, assolvere nei confronti degli enti creditizi la funzione di autorità competenti in relazione ai mercati degli strumenti finanziari, prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
- (23) È opportuno che la BCE svolga i compiti ad essa attribuiti mirando ad assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e l'unità e l'integrità del mercato interno, garantendo anche la tutela dei depositanti e migliorando il funzionamento del mercato interno, in linea con il *corpus* unico di norme sui servizi finanziari dell'Unione.
- (24) Occorre che l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE in relazione ad alcuni Stati membri si iscriva coerentemente nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 e sia in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un *corpus* unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra di loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto che la BCE cooperi strettamente con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nel quadro del SEVIF.
- (25) Per assicurare la coerenza fra i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e il processo decisionale interno all'ABE, occorre che la BCE coordini la posizione comune tra i rappresentanti delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti nelle materie di competenza della BCE.
- (26) Occorre che la BCE assolva i suoi compiti conformemente alla normativa dell'Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni e il *corpus* unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'UE. Poiché non è opportuno che subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE deve esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del TFUE soltanto quando la normativa dell'Unione adottata dalla Commissione europea su presentazione di progetti da parte dell'ABE o gli orientamenti e le raccomandazioni emanati dall'ABE non disciplinano

talune materie necessarie per il corretto assolvimento dei compiti della BCE ovvero non li disciplinano in modo sufficientemente particolareggiato.

- (27) Per assicurare che gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista applichino le norme e le decisioni in materia di vigilanza, occorre imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione. A norma dell'articolo 132, paragrafo 3, del TFUE e del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni⁹, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di svolgere efficacemente i suoi compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni di vigilanza previste dalla normativa dell'Unione direttamente applicabile, è necessario attribuire alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme. È opportuno che le autorità nazionali possano continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione nazionale di recepimento delle direttive dell'Unione. È opportuno che la BCE possa, quando reputa che l'assolvimento dei suoi compiti richieda una sanzione per le violazioni, rimettere a tal fine la questione alle autorità nazionali.
- (28) Le autorità di vigilanza nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza sugli enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità economiche, organizzative e culturali. Hanno assegnato a tali scopi un corpo ingente di personale dedicato e altamente qualificato. Ai fini di una vigilanza europea di elevata qualità, è opportuno che le autorità di vigilanza nazionali assistano la BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti all'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, tra cui in particolare la valutazione giornaliera della situazione delle banche e le relative verifiche in loco.
- (29) Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, occorre che la BCE cooperi strettamente con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dalla normativa UE e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione europea apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, occorre che anche gli Stati membri che non partecipano alla moneta unica abbiano la possibilità di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Occorre che gli Stati membri che intendono partecipare al nuovo meccanismo si impegnino quindi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro che non partecipa alla moneta unica. È necessario che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento. Occorre che le condizioni in base alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno instaurato una

⁹ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 4.

cooperazione stretta prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza consentano la partecipazione più ampia possibile di detti rappresentanti, tenendo conto dei limiti derivanti dallo statuto del SEBC e della BCE, in particolare per quanto riguarda l'integrità del suo processo decisionale.

- (30) Per assolvere i suoi compiti la BCE deve disporre di adeguati poteri di vigilanza. La normativa dell'Unione in materia di vigilanza degli enti creditizi attribuisce determinati poteri alle autorità di vigilanza designate a tal fine dagli Stati membri. Nella misura in cui tali poteri rientrano nell'ambito dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti, occorre considerare la BCE l'autorità competente per gli Stati membri partecipanti, ed è necessario dotarla dei poteri conferiti alle autorità competenti dalla normativa dell'Unione, ossia i poteri conferiti alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e alle autorità designate.
- (31) Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, è necessario che la BCE possa richiedere tutte le informazioni necessarie e svolgere indagini e ispezioni in loco. È opportuno che tali poteri si applichino agli enti soggetti alla vigilanza, alle persone che partecipano alle attività di detti enti e di terzi collegati, ai terzi a cui gli enti hanno esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone altrimenti associate o collegate strettamente e in modo sostanziale alle attività di tali enti, incluso il personale dell'impresa soggetta a vigilanza che non partecipi direttamente alle sue attività, ma che, in ragione delle funzioni che ricopre nell'impresa, può detenere informazioni importanti su questioni specifiche e su imprese specifiche che hanno fornito servizi all'impresa. Occorre che la BCE possa richiedere informazioni su semplice richiesta e che il destinatario della richiesta non sia tenuto a fornire l'informazione; tuttavia, qualora egli fornisca volontariamente le informazioni, occorre che esse siano esatte o non fuorvianti e siano messe a disposizione senza indugio. Occorre che la BCE possa richiedere le informazioni anche mediante decisione.
- (32) Quando gli enti creditizi esercitano il loro diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro o nel caso in cui diversi soggetti in un gruppo siano stabiliti in Stati membri diversi, la normativa dell'Unione prevede procedure specifiche nonché la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri interessati. Nella misura in cui la BCE assume taluni compiti di vigilanza per tutti gli Stati membri partecipanti, occorre che le predette procedure e la predetta ripartizione non si applichino all'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro partecipante.
- (33) Nelle sue procedure decisionali, occorre che la BCE sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati.
- (34) L'attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell'Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza. Occorre pertanto che la BCE risponda dell'esecuzione di tali compiti al Parlamento europeo e rispettivamente al Consiglio dell'Unione europea e all'Eurogruppo quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini europei e gli Stati membri dell'UE, anche tramite relazioni periodiche e risposte a interrogazioni e quesiti. Nei casi in cui le autorità di vigilanza nazionali intervengono a norma del

presente regolamento, è opportuno che resti d'applicazione il regime di responsabilità previsto dalla normativa nazionale.

- (35) La BCE è competente ad esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del TFUE. L'assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti finanziari e la stabilità del sistema finanziario. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili, la BCE deve provvedere a una separazione netta nell'esercizio delle due funzioni.
- (36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di vigilanza sia presieduto da un presidente e da un vicepresidente eletti dal consiglio direttivo della BCE e sia inoltre composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali. Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della loro piena indipendenza, occorre che il presidente e il vicepresidente siano eletti per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che l'ABE e la Commissione europea partecipino al consiglio di vigilanza in veste di osservatori. Lo svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE impone l'adozione di un gran numero di atti e decisioni tecnicamente complessi, tra cui le decisioni relative a singoli enti creditizi. Per svolgere efficacemente detti compiti secondo il principio della separazione rispetto ai compiti relativi alla politica monetaria, occorre che il consiglio direttivo della BCE possa delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti di vigilanza ben definiti e le relative decisioni, ferme restando la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo, che può impartire al consiglio di vigilanza istruzioni e linee guida. Il consiglio di vigilanza può farsi assistere da un comitato direttivo, a composizione più ristretta.
- (37) Occorre che il consiglio di vigilanza e il personale della BCE con incarichi di vigilanza siano vincolati a un segreto professionale appropriato. Un obbligo analogo deve applicarsi allo scambio di informazioni con il personale della BCE estraneo alle attività di vigilanza. Occorre che ciò non impedisca alla BCE di scambiare informazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dagli atti normativi dell'Unione in materia, anche con la Commissione europea ai fini dei compiti di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE e ai sensi della normativa dell'Unione sul miglioramento della sorveglianza economica e di bilancio.
- (38) Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, occorre che la BCE svolga i compiti di vigilanza ad essa attribuiti in piena indipendenza, in particolare libera da indebite influenze politiche e da qualsiasi ingerenza degli operatori del settore, che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa.
- (39) Per assolvere efficacemente i suoi compiti la BCE deve disporre di risorse consone, ottenute con modalità che salvaguardino l'indipendenza della BCE da indebite influenze delle autorità nazionali competenti e dei partecipanti ai mercati e che assicurino la separazione fra politica monetaria e compiti di vigilanza. È opportuno che i costi della vigilanza siano sostenuti in primo luogo dai soggetti che vi sono sottoposti. L'esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE deve quindi essere

finanziato, almeno in parte, imponendo agli enti creditizi il pagamento di una commissione. Poiché compiti rilevanti di vigilanza saranno trasferiti dalle autorità nazionali alla BCE, si prevede una diminuzione corrispondente delle commissioni di vigilanza imposte a livello nazionale.

- (40) Una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale. Al fine di creare un meccanismo di vigilanza realmente integrato occorre precedere ad uno scambio e un distacco adeguato di personale tra le autorità di vigilanza nazionali e tra di esse e la BCE. Laddove necessario per evitare conflitti di interesse, in particolare nella vigilanza sulle grandi banche, la BCE deve poter chiedere che le squadre di vigilanza nazionali coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità competenti di altri Stati membri partecipanti.
- (41) Date la globalizzazione dei servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, senza sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, previo coordinamento con l'ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.
- (42) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁰ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹¹, si applicano pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.
- (43) Alla BCE si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹². La BCE ha inoltre aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
- (44) Affinché gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale e per affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze negative e che si rafforzano a vicenda degli sviluppi di mercato, occorre che la BCE inizi a esercitare i compiti di vigilanza specifici il più presto possibile. Il trasferimento di tali compiti dalle autorità di vigilanza nazionali alla BCE richiede tuttavia una certa preparazione. È pertanto opportuno prevedere un periodo adeguato di introduzione graduale. Occorre aumentare gradualmente il numero di banche sottoposte alla vigilanza della BCE, in funzione dell'importanza che la vigilanza su di esse riveste al fine di assicurare la stabilità finanziaria. In una prima fase occorre che la BCE possa svolgere i suoi compiti di vigilanza in relazione a qualsiasi banca, in particolare le banche che

¹⁰ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹¹ GU L 8 del 12.01.2001, pag. 1.

¹² GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

hanno richiesto o ottenuto assistenza finanziaria pubblica. Successivamente occorre estendere i compiti di vigilanza alle banche di grande importanza sistemica sul piano europeo, sulla base del totale delle loro esposizioni e delle loro attività transnazionali. È necessario calcolare il totale delle esposizioni secondo le metodologie definite nell'accordo di Basilea III del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria e sulla definizione di capitale di base di classe 1. È opportuno completare il processo di introduzione graduale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- (45) Il quadro vigente in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari è costituito da direttive che prevedono un numero significativo di opzioni e facoltà discrezionali per gli Stati membri nella definizione dei poteri delle autorità competenti. In attesa dell'adozione di nuovi atti legislativi dell'Unione che fissino i poteri attribuiti direttamente alle autorità competenti senza riferimento alle opzioni e facoltà discrezionali degli Stati membri, la BCE non può prendere decisioni direttamente applicabili agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista. Nella fase transitoria, occorre che la BCE eserciti i suoi compiti unicamente dando istruzioni alle autorità competenti nazionali.
- (46) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.
- (47) Dato che gli obiettivi del presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro efficiente ed efficace per l'esercizio di compiti specifici di vigilanza sugli enti creditizi da parte di un organo dell'Unione e l'applicazione uniforme del *corpus* unico di norme agli enti creditizi, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di Stati membri e possono pertanto essere meglio conseguiti a livello dell'Unione a motivo della struttura paneuropea del mercato bancario e dell'impatto dei fallimenti bancari sugli altri Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di promuovere la sicurezza e la

solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, avendo debito riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- (1) "Stato membro partecipante": uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
- (2) "autorità nazionale competente": l'autorità nazionale competente designata dagli Stati membri partecipanti a norma della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)¹³, e della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)¹⁴;
- (3) "ente creditizio": un ente creditizio come definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;
- (4) "società di partecipazione finanziaria": una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, punto 19, della direttiva 2006/48/CE;
- (5) "società di partecipazione finanziaria mista": una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario¹⁵;
- (6) "conglomerato finanziario": un conglomerato finanziario come definito all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE.

¹³ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

¹⁴ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 277.

¹⁵ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

Capo II

Cooperazione e compiti

Articolo 3

Cooperazione

La BCE coopera strettamente con l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con il Comitato europeo per il rischio sistemico, che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito dall'articolo 2 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 4

Compiti attribuiti alla BCE

1. In conformità alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione la BCE ha competenza esclusiva dell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:
 - (a) rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi;
 - (b) valutare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni in enti creditizi;
 - (c) accertare l'osservanza degli atti dell'Unione che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali sotto forma di requisiti in materia di fondi propri, limitazioni dell'esposizione, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e divulgazione al pubblico delle informazioni su tali aspetti;
 - (d) esclusivamente nei casi specificati dagli atti dell'Unione, imporre requisiti prudenziali più elevati e applicare misure aggiuntive agli enti creditizi;
 - (e) imporre agli enti creditizi di detenere riserve di capitale in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui alla lettera c), tra cui la fissazione di tassi di riserva di capitale anticiclici e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali nei casi specificati negli atti dell'Unione;
 - (f) applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di *governance* solidi e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno;
 - (g) accertare se i dispositivi, strategie, processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la

copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, di pubblicazione e di liquidità, nonché altre misure nei casi espressamente previsti dagli atti dell'Unione;

- (h) sottoporre gli enti creditizi a prove di stress prudenziali a supporto della valutazione prudenziale;
 - (i) esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;
 - (j) partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un conglomerato finanziario conformemente ai criteri fissati nella pertinente normativa dell'Unione;
 - (k) svolgere, in coordinamento con le pertinenti autorità di risoluzione della crisi, i compiti di vigilanza collegati all'intervento precoce qualora un ente creditizio non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, compresi i piani di risanamento e i dispositivi di sostegno finanziario infragruppo;
 - (l) coordinare ed esprimere, nelle materie relative ai compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la posizione comune dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti in sede di consiglio delle autorità di vigilanza e di consiglio di amministrazione dell'Autorità bancaria europea.
2. Nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante, la BCE assolve i compiti di cui al paragrafo 1 di competenza delle autorità nazionali competenti dello Stato membro partecipante.
 3. Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione e conformemente ad essa, in particolare gli atti normativi e di altra natura, la BCE può, per quanto necessario all'assolvimento dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti dal presente regolamento, adottare regolamenti e raccomandazioni e prendere decisioni al fine di dare attuazione o applicazione alla normativa dell'Unione.
 4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a svolgere i compiti di vigilanza non menzionati nel presente regolamento e i relativi poteri.

Articolo 5

Autorità nazionali

1. La BCE svolge i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti.

2. Le autorità nazionali competenti assistono la BCE, su sua richiesta, nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai compiti di cui all'articolo 4.
3. La BCE organizza le modalità pratiche per l'attuazione del paragrafo 2 da parte delle autorità di vigilanza nazionali nell'esercizio dei suoi compiti. Essa definisce chiaramente il quadro e le condizioni per lo svolgimento di dette attività da parte delle autorità nazionali competenti.
4. Le autorità nazionali competenti si attengono alle istruzioni impartite dalla BCE.

Articolo 6

Cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti

1. Nei limiti stabiliti dal presente articolo, la BCE assolve i compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, laddove essa e l'autorità nazionale competente dello Stato membro in questione abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo.

A tal fine, la BCE può formulare orientamenti o rivolgere richieste all'autorità nazionale competente dello Stato membro non partecipante.

2. La cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di uno Stato membro non partecipante è stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - (a) lo Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, alla BCE e all'ABE la richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE relativamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 in relazione a tutti gli enti creditizi in esso stabiliti;
 - (b) nella comunicazione lo Stato membro interessato si impegna:
 - ad assicurare che la propria autorità nazionale competente rispetti gli orientamenti o le richieste della BCE;
 - a comunicare tutte le informazioni sugli enti creditizi ivi stabiliti di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli ad una valutazione approfondita;
 - (c) lo Stato membro ha adottato atti giuridici nazionali per assicurare che l'autorità nazionale competente sia tenuta a adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste dalla BCE a norma del paragrafo 5.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 determina, in conformità allo statuto del SEBC e della BCE, le condizioni alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo partecipano alle attività del consiglio di vigilanza.
4. La decisione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica 14 giorni dopo la data di pubblicazione.

5. La BCE, se reputa opportuna l'adozione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato di una misura inerente ai compiti di cui al paragrafo 1 nei confronti di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, ne fa richiesta all'autorità nazionale competente indicando i termini pertinenti. I termini pertinenti non possono essere inferiori a 48 ore, a meno che un'adozione più rapida sia indispensabile per scongiurare danni irreparabili. L'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).
5. La BCE può decidere di porre fine alla cooperazione stretta con lo Stato membro quando questo non soddisfa più le condizioni previste al paragrafo 2, lettere da a) a c) ovvero quando la sua autorità competente non agisce nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

La decisione è notificata allo Stato membro in questione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione indica la data a decorrere dalla quale si applica, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi.

Articolo 7

Relazioni internazionali

Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle altre istituzioni dell'Unione, la BCE può, relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, fermo restando un coordinamento appropriato con l'ABE. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.

Capo III

Poteri di vigilanza e di indagine

Articolo 8

Poteri di vigilanza e di indagine

- 1 Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la BCE è considerata autorità competente negli Stati membri partecipanti ai sensi dei pertinenti atti normativi dell'Unione e dispone dei poteri e degli obblighi che detti atti conferiscono alle autorità competenti.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la BCE è considerata autorità designata ai sensi dei pertinenti atti normativi dell'Unione e dispone dei poteri che detti atti conferiscono alle autorità designate.

2. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la BCE dispone dei poteri di indagine previsti nella sezione I.

SEZIONE 1

POTERI DI INDAGINE

Articolo 9

Richieste di informazioni

1. Con semplice richiesta ovvero mediante decisione, la BCE può esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, comprese informazioni da fornire con frequenza periodica o in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici:
 - (a) enti creditizi;
 - (b) società di partecipazione finanziaria;
 - (c) società di partecipazione finanziaria mista;
 - (d) società di partecipazione mista;
 - (e) persone fisiche coinvolte nelle attività dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) e terzi collegati;
 - (f) terzi cui i soggetti di cui alle lettere da a) a d) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;
 - (g) persone fisiche altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le attività dei soggetti di cui alle lettere da a) a d),
 - (h) autorità competenti nazionali.
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste.

Articolo 10

Indagini generali

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera da a) a g). A tal fine la BCE ha il poter di:
 - (i) chiedere la presentazione di documenti;
 - (j) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g), e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
 - (k) ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera da a) a g), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
 - (l) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;
2. I soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g) si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione della BCE.

Quando un soggetto ostacola lo svolgimento dell'indagine, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali presta l'assistenza necessaria, incluso l'accesso dalla BCE ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g), in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.

Articolo 11

Ispezioni in loco

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può svolgere, a norma dell'articolo 12, tutte le necessarie ispezioni presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g). Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.
2. I funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dalla BCE e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. I soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera da a) a g), sono tenuti a sottoporsi alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione della BCE.
4. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, e le persone fisiche da essa autorizzate o incaricate, prestano

attivamente assistenza, su domanda della BCE, ai funzionari e alle altre persone fisiche autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro partecipante in questione possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

5. Qualora i funzionari della BCE e le altre persone fisiche da essa autorizzate che li accompagnano constatino che un soggetto si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro partecipante presta loro l'assistenza necessaria.

Articolo 12

Autorizzazione giudiziaria

1. Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, o l'assistenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5, richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta.
2. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla BCE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali questa sospetta una violazione degli atti normativi dell'Unione applicabili, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della BCE. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della BCE.

SEZIONE 2

POTERI DI VIGILANZA SPECIFICI

Articolo 13

Autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'accesso all'attività dell'ente creditizio che avrà sede in uno Stato membro partecipante è presentata alle autorità nazionali competenti di tale Stato nel rispetto dei requisiti previsti dalla pertinente normativa nazionale.

Se l'ente creditizio soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dalla normativa nazionale di detto Stato membro, l'autorità nazionale competente adotta

una decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione. La decisione è notificata alla BCE e all'ente creditizio interessato.

Al ricevimento della proposta dell'autorità nazionale competente di cui al secondo comma, la BCE rilascia l'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione. La decisione è notificata all'ente creditizio interessato.

2. La BCE può revocare l'autorizzazione nei casi previsti dagli atti dell'Unione, di propria iniziativa oppure su proposta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'ente creditizio è stabilito.

L'autorità nazionale competente che considera che l'autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù della normativa nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE può revocare l'autorizzazione.

Articolo 14

Poteri delle autorità dello Stato membro ospitante e cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata

1. Tra gli Stati membri partecipanti, le procedure previste dagli atti dell'Unione per gli enti creditizi che intendono aprire una succursale o esercitare la libera prestazione di servizi svolgendo attività nel territorio di un altro Stato membro, e le relative competenze dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono attribuiti alla BCE dall'articolo 4 del presente regolamento.
2. Le disposizioni previste dagli atti dell'Unione circa la cooperazione fra autorità competenti di Stati membri diversi nell'esercizio della vigilanza su base consolidata non si applicano quando le autorità competenti in questione sono autorità competenti di Stati membri partecipanti.

Articolo 15

Sanzioni

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione dolosa o colposa da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione direttamente applicabile in relazione alle quali le autorità competenti possono infliggere sanzioni amministrative pecuniarie conformemente alla normativa dell'Unione, la BCE può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente.

2. Se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo di cui al primo comma è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
3. Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive. Nel valutare l'opportunità di imporre una sanzione e nel determinare la sanzione appropriata, la BCE tiene conto di tutte le circostanze pertinenti stabilite nella normativa dell'Unione.
4. La BCE applica il presente articolo in combinato disposto con gli articoli da 3 a 5 del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio.
5. Nei casi non contemplati nel paragrafo 1, laddove necessario allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di intervenire per assicurare che vengano imposte sanzioni appropriate. Le sanzioni applicate dalle autorità nazionali competenti sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il primo comma si applica in particolare alle sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione della legislazione nazionale di recepimento delle pertinenti direttive UE e alle misure e sanzioni amministrative da imporre ai membri del consiglio di amministrazione o ad altri soggetti responsabili, a norma della legislazione nazionale, della violazione da parte di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista.

6. La BCE pubblica le sanzioni di cui al paragrafo 1, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili, a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte, la BCE pubblica le sanzioni in forma anonima.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione di suoi regolamenti o decisioni, la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98.

Capo IV

Principi organizzativi

Articolo 16

Indipendenza

1. Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento la BCE agisce in modo indipendente.

2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano detta indipendenza.

Articolo 17

Responsabilità

La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento in conformità al presente capo.

Articolo 18

Separazione dalla funzione di politica monetaria

3. Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento la BCE persegue soltanto gli obiettivi in esso previsti.
4. La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento separandoli dai compiti di politica monetaria e da qualsiasi altro compito. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria e con qualsiasi altro compito.
5. La BCE adotta le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale.

Articolo 19

Consiglio di vigilanza

6. È incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di quattro rappresentanti della BCE, nominati dal comitato esecutivo della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente della vigilanza sugli enti creditizi di ciascuno Stato membro partecipante (in seguito "consiglio di vigilanza").
7. Il consiglio di vigilanza è inoltre composto da un presidente, eletto dai membri del consiglio direttivo tra i suoi membri, ad eccezione del presidente, del comitato direttivo, e da un vicepresidente eletto dai membri del consiglio direttivo della BCE fra i suoi membri.
8. Il consiglio direttivo della BCE può delegare al consiglio di vigilanza compiti di vigilanza circoscritti, e le relative decisioni, riguardanti singoli enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero un loro gruppo identificabile, fatte salve la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo.

9. Il consiglio di vigilanza può nominare tra i suoi membri un comitato direttivo, a composizione più ristretta, incaricato di assisterlo nelle sue attività, tra l'altro nella preparazione delle riunioni.
10. I rappresentanti dell'autorità competente degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6 prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza secondo le condizioni stabilite nella decisione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, conformemente allo statuto del SEBC e della BCE.
11. Il presidente dell'Autorità bancaria europea e un membro della Commissione europea possono partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza in veste di osservatori.
12. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno del consiglio di vigilanza, comprese le norme sul mandato del presidente e del vicepresidente. Il mandato, non rinnovabile, non è superiore a cinque anni.

Articolo 20

Segreto professionale e scambio di informazioni

1. I membri del consiglio di vigilanza e il personale della BCE con incarichi di vigilanza sono vincolati, anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale previsto nell'articolo 37 del Protocollo n. 4 e negli atti normativi dell'Unione applicabili.
2. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati dai pertinenti atti normativi dell'Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o europei nei casi in cui la normativa dell'Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi della normativa dell'Unione.

Articolo 21

Relazioni

13. La BCE trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo una relazione sull'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.
14. Il presidente del consiglio di vigilanza della BCE presenta detta relazione al Parlamento europeo e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri non partecipanti con i quali è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6.
15. A richiesta del Parlamento europeo, le sue commissioni competenti possono procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza.

16. La BCE risponde, oralmente o per iscritto, alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo o dall'Eurogruppo.

Articolo 22

Risorse

La BCE assegna le risorse necessarie all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 23

Bilancio

17. Le spese sostenute dalla BCE per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento sono computate in una sezione distinta del suo bilancio.
18. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 22 la BCE riferisce in dettaglio sulla sezione del bilancio dedicata alla vigilanza. Pubblica i conti annuali dettagliati relativi alla sezione del bilancio dedicata alla vigilanza a norma dell'articolo 26.2 dello statuto della BCE e del SEBC.

Articolo 24

Commissioni di vigilanza

1. La BCE impone agli enti creditizi il pagamento di commissioni a copertura delle spese relative ai compiti di vigilanza, per un importo che non supera le spese.
2. L'importo della commissione imposta all'ente creditizio è proporzionato alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio.

Articolo 25

Scambio di personale

19. La BCE assicura formule appropriate di scambio e di distacco di personale tra le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE.
20. Laddove appropriato, la BCE dispone che le squadre di vigilanza delle autorità nazionali competenti che, a norma del presente regolamento, intervengono nella vigilanza su un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ubicati in uno Stato membro partecipante, coinvolgono anche personale proveniente dalle autorità nazionali competenti di altri Stati membri partecipanti.

Capo V

Disposizioni generali e finali

Articolo 26

Riesame

La Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2015. La relazione valuta tra l'altro:

- a) il funzionamento della BCE nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria;
- b) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;
- c) l'interazione tra la BCE e l'Autorità bancaria europea;
- d) l'adeguatezza delle modalità di *governance*, compresa la composizione del consiglio di vigilanza.

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.

Articolo 27

Disposizioni transitorie

21. A decorrere dal 1° luglio 2013 la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti anche nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista più significativi di importanza sistemica a livello europeo al massimo livello di consolidamento, sulla base delle loro dimensioni, risultanti dalla somma del valore delle esposizioni di tutte le attività e di tutte le passività fuori bilancio non dedotte in sede di determinazione del capitale di base di classe 1 a fini regolamentari, e delle loro attività transfrontaliere, risultanti da crediti intergiurisdizionali, quali depositi e altre attività relativi a clienti o ad altri operatori finanziari aventi sede in altri paesi e delle loro passività intergiurisdizionali, quali prestiti e altre passività relativi a clienti o ad altri operatori finanziari aventi sede in un altro paese, che il 1° gennaio 2013 rappresentano insieme almeno la metà del settore bancario di tutta la zona euro. La BCE adotta e rende pubblico l'elenco di detti istituti prima del 1° marzo 2013.
22. La BCE assume pienamente i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento al più tardi il 1° gennaio 2014.
23. Prima del 1° gennaio 2014 la BCE può, mediante decisione indirizzata all'ente creditizio, alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione

finanziaria mista e all'autorità nazionale competente degli Stati membri partecipanti in questione, iniziare a svolgere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in particolare quando l'ente creditizio, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista ha ricevuto o chiesto assistenza finanziaria pubblica.

24. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, in vista dell'assunzione delle sue funzioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, la BCE può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e ai soggetti di cui all'articolo 9 di fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. L'ente creditizio e l'autorità competente comunicano le informazioni richieste.
25. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, all'entrata in vigore del presente regolamento e fino all'abrogazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e alla loro sostituzione con nuove atti dell'Unione, la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento impartendo istruzioni alle autorità nazionali competenti sull'esercizio dei pertinenti poteri loro conferiti.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino all'entrata in vigore di atti legislativi in materia di vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario che autorizzino la BCE a esercitare i poteri delle autorità competenti, la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafo 2), lettera j), impartendo istruzioni alle autorità nazionali competenti sull'esercizio dei poteri loro conferiti.

26. Gli enti creditizi autorizzati dagli Stati membri partecipanti alla data di cui all'articolo 28 o, laddove pertinente, alla data indicata ai paragrafi 2 e 3, sono considerati autorizzati a norma dell'articolo 13 e possono continuare a svolgere la loro attività. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento o, laddove pertinente, anteriormente alla data indicata al paragrafo 2 o al paragrafo 3, l'identità di detti enti creditizi, specificandone in una relazione i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio, e forniscono tutte le altre informazioni chieste dalla BCE. Le informazioni sono comunicate nel formato richiesto dalla BCE.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.9.2012
COM(2012) 512 final

2012/0244 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Attualmente la solidità degli enti creditizi è ancora in molti casi strettamente legata allo Stato membro in cui sono stabiliti. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato negative che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione.

La situazione pone rischi specifici nell'ambito della zona euro, nella quale la moneta unica accresce la probabilità che sviluppi in uno Stato membro possano creare rischi per lo sviluppo economico e la stabilità della zona euro nel suo complesso. Inoltre, l'attuale rischio di disintegrazione finanziaria lungo le frontiere nazionali compromette seriamente il mercato unico dei servizi finanziari impedendogli di contribuire alla ripresa economica.

L'istituzione dell'Autorità bancaria europea (ABE) mediante il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e la creazione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) hanno già contribuito a migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali e a sviluppare un *corpus* unico di norme per i servizi finanziari nell'UE. La vigilanza bancaria resta tuttavia in larga misura limitata ai confini nazionali e non riesce quindi a tenere il passo dell'integrazione dei mercati bancari. Fin dallo scoppio della crisi bancaria, le disfunzioni della vigilanza hanno eroso notevolmente la fiducia nel settore bancario dell'UE e hanno contribuito all'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano della zona euro.

Nel maggio 2012 la Commissione ha quindi invitato, in una prospettiva a più lungo termine di integrazione economica e di bilancio, alla creazione dell'Unione bancaria per ripristinare la fiducia nelle banche e nell'euro. Uno degli elementi fondamentali dell'Unione bancaria dovrebbe essere un meccanismo di vigilanza unico con poteri di vigilanza diretta sulle banche, che permetta di esercitare il controllo rigoroso e imparziale del rispetto delle norme prudenziali e una vigilanza efficace dei mercati bancari transnazionali. Assicurando una vigilanza bancaria conforme a standard comuni di livello elevato in tutta la zona euro si contribuirà a instaurare il necessario clima di fiducia fra gli Stati membri, presupposto indispensabile dell'introduzione di meccanismi di protezione comuni.

Al vertice della zona euro del 29 giugno 2012 i capi di Stato o di governo hanno chiesto alla Commissione di presentare “a breve proposte relative a un meccanismo di vigilanza unico. Una volta istituito [un tale meccanismo], per le banche della zona euro, [...] il MES potrà avere facoltà, sulla scorta di una decisione ordinaria, di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari”. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 si afferma che tale dichiarazione del vertice della zona euro e le proposte che la Commissione presenterà in conformità dovrebbero prendere in considerazione l'elaborazione di “una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria”.

Nell'ambito di questo nuovo meccanismo, la BCE svolgerà un'ampia gamma di compiti fondamentali di vigilanza degli enti creditizi negli Stati membri della zona euro. Per

mantenere e approfondire il mercato interno, gli altri Stati membri potranno instaurare una cooperazione stretta con la BCE.

Per evitare la frammentazione del mercato interno a seguito della creazione del meccanismo di vigilanza unico occorre garantire che l'ABE possa funzionare correttamente. Pertanto, occorre preservare il ruolo dell'ABE, al fine di sviluppare ulteriormente il *corpus* unico di norme e di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'UE.

Assieme alla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, la presente proposta introduce modifiche mirate al regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO

La Commissione ha tenuto conto dell'analisi effettuata nel contesto dell'adozione del "pacchetto vigilanza", che ha dato vita alle Autorità europee di vigilanza, che aveva valutato tutti gli aspetti operativi, di *governance*, finanziari e giuridici pertinenti per l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico. Non è stato possibile preparare una valutazione di impatto formale entro i termini fissati dal vertice della zona euro del 29 giugno.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dato che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, adottato ai sensi della medesima base giuridica.

La proposta si limita ad adeguare le modalità procedurali che disciplinano il funzionamento dell'ABE per tener conto dell'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza e per assicurare che l'ABE possa continuare a esercitare le sue funzioni al fine di proteggere l'integrità, l'efficienza e il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e a preservare la stabilità del sistema finanziario nel quadro del mercato interno. La proposta non modifica l'equilibrio delle rispettive competenze tra ABE e autorità nazionali. Le disposizioni della proposta si limitano a quanto è strettamente necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. Essa è pertanto conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE).

4. PRESENTAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

Poteri dell'ABE, in particolare per quanto riguarda la mediazione obbligatoria e le situazioni di emergenza

La formulazione dell'articolo 4, dell'articolo 18, paragrafo 1, e dell'articolo 35, paragrafi da 1 a 3, viene modificata per assicurare che l'ABE possa svolgere i compiti che le sono attribuiti anche nei confronti della BCE, e a tal fine viene chiarito che l'espressione "autorità competente" comprende anche la BCE, come avviene negli altri articoli che fanno riferimento alle "autorità competenti".

Per assicurare che l'ABE possa svolgere i suoi compiti in materia di risoluzione delle controversie e possa agire nelle situazioni di emergenza anche nei confronti della BCE, all'articolo 18 e all'articolo 19 viene introdotto il paragrafo 3 *bis*, che stabilisce una procedura specifica per quanto riguarda le decisioni adottate dall'ABE ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, o dall'articolo 19, paragrafo 3. La procedura prevede che quando la BCE non si conforma all'intervento dell'ABE inteso a risolvere una controversia o ad affrontare una situazione di emergenza, è tenuta a fornire una motivazione. In un tale improbabile caso, se tenuta a farlo ai sensi della normativa direttamente applicabile dell'Unione, l'ABE può adottare, e di norma ci si attende che lo faccia, una decisione individuale indirizzata all'istituto finanziario interessato, per dare attuazione alla sua azione. Tale soluzione assicurerà l'esecutività piena dell'intervento dell'ABE per risolvere una controversia e in situazioni di emergenza.

Modalità di voto

Il ruolo di coordinamento della posizione degli Stati membri della zona euro attribuito alla BCE impone una revisione delle modalità di voto previste attualmente dal regolamento istitutivo dell'ABE, al fine di garantire che le decisioni dell'ABE siano prese in modo da preservare e rafforzare il mercato interno dei servizi finanziari.

Ai sensi del regolamento istitutivo dell'ABE, le decisioni riguardanti aspetti regolamentari (norme tecniche vincolanti, orientamenti e raccomandazioni di cui agli articoli 10, 15 e 16 e decisioni di riesame delle limitazioni alle attività finanziarie, di cui all'articolo 9, paragrafo 5) e di bilancio (capo VI) sono adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza qualificata dei membri, come stabilito all'articolo 16, paragrafo 4, del TUE e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie.

Le decisioni su altre materie (ad es. in merito alla violazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, alla risoluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 19, all'elezione del consiglio di amministrazione) sono adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto, secondo il principio "una persona, un voto".

Se i diritti di voto rimanessero invariati, non sarebbe possibile garantire che le decisioni prese a maggioranza semplice rappresentino sempre gli interessi dell'Unione nel suo insieme. Pertanto, le modalità di voto devono essere adeguate per quanto riguarda la maggioranza semplice in alcuni casi specifici, in modo da preservare l'integrità del mercato interno, evitando allo stesso tempo il rischio di paralisi del processo decisionale dell'ABE.

A tal fine, l'opzione migliore individuata consiste nell'attribuire competenze decisionali ad un gruppo di esperti indipendente e prevedere un forte meccanismo di voto al contrario che garantisca che una proposta preparata dal gruppo di esperti indipendente abbia il sostegno sia degli Stati membri della zona euro che degli Stati membri che non ne fanno parte. In tal modo sarà altresì assicurato che gli Stati membri della zona euro non formino una minoranza di blocco in caso di azioni adottate nei confronti di uno di essi.

L'articolo 41 del regolamento istitutivo dell'ABE è pertanto modificato al fine di attribuire al gruppo di esperti indipendente più forti poteri di decisione in materia di violazioni del diritto dell'Unione e di risoluzione delle controversie e al fine di adattare conformemente le norme relative alla sua composizione.

L'articolo 44 del regolamento istitutivo dell'ABE è modificato al fine di prevedere che le decisioni proposte dal gruppo di esperti indipendente si ritengano adottate, a meno che non siano respinte a maggioranza semplice, con almeno tre voti di Stati membri partecipanti e tre voti di Stati membri non partecipanti. È stata aggiunta una disposizione specifica sulla nomina del gruppo di esperti indipendente.

Composizione del consiglio di amministrazione

In considerazione dell'influenza decisiva dei membri rappresentanti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico o che cooperano strettamente con esso, all'atto dell'elezione del consiglio di amministrazione (maggioranza semplice dei membri presenti), gli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico potrebbero non essere rappresentati adeguatamente nel consiglio di amministrazione. Per assicurare una composizione equilibrata del consiglio di amministrazione che rappresenti l'UE nel suo insieme, compresi gli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, la proposta modifica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ABE per garantire che almeno due dei membri del consiglio di amministrazione siano rappresentanti degli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico.

L'articolo 45 del regolamento istitutivo dell'ABE è pertanto modificato per assicurare che il consiglio di amministrazione comprenda almeno due Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico.

Riesame delle modalità di voto alla luce degli sviluppi futuri

Infine, per tener conto degli sviluppi negli Stati membri la cui moneta è l'euro o negli Stati membri le cui autorità competenti hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6 del regolamento .../... la Commissione è tenuta a procedere al riesame delle disposizioni proposte per valutare se alla luce degli sviluppi si rendano necessari ulteriori adeguamenti per assicurare che l'ABE adotti le sue decisioni nell'interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 giugno 2012 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE). Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha invitato il presidente del Consiglio europeo a elaborare, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell’Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un’autentica Unione economica e monetaria, che comprenda proposte concrete volte a preservare l’unità e l’integrità del mercato unico dei servizi finanziari e che tenga conto della dichiarazione sulla zona euro e dell’intenzione della Commissione di presentare proposte a norma dell’articolo 127 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
- (2) La previsione di un meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un’Unione bancaria europea, fondata su un autentico *corpus* unico di norme sui servizi finanziari e comprendente anche un quadro comune in materia di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) Al fine di istituire il meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. .../... del Consiglio³ [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Altri Stati membri possono cooperare strettamente con la BCE. Ai sensi del predetto regolamento, la BCE coordinerà ed esprimerà la posizione di tali Stati membri sulle decisioni che il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea (ABE) dovrà adottare che rientrano nell'ambito di competenza della BCE.
- (4) L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nel settore bancario per una parte degli Stati membri dell'Unione europea non deve in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi finanziari. È pertanto necessario assicurare il corretto funzionamento dell'ABE in seguito a detta attribuzione.
- (5) Considerati i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], l'ABE può assolvere i suoi compiti anche nei confronti della BCE. Per assicurare che i meccanismi vigenti di risoluzione delle controversie e di intervento in situazioni di emergenza rimangano efficaci, occorre prevedere una procedura specifica. In particolare, occorre prevedere che se la BCE non si conforma all'intervento dell'ABE inteso a risolvere una controversia o ad affrontare una situazione di emergenza, è tenuta a fornire una motivazione. In tal caso, l'ABE deve adottare una decisione individuale indirizzata direttamente all'istituto finanziario in questione, se tenuta a farlo ai sensi della normativa direttamente applicabile dell'Unione.
- (6) Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e per permettere il corretto funzionamento dell'ABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno nel settore dei servizi finanziari, occorre adeguare le modalità di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, in particolare in relazione alle decisioni adottate dall'ABE a maggioranza semplice.
- (7) Occorre che le decisioni in materia di violazione del diritto dell'Unione e di risoluzione delle controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto dai membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza. Le proposte di decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di vigilanza sono considerate adottate, a meno che non siano respinte a maggioranza semplice, che includa un numero adeguato di voti di membri rappresentanti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e di membri rappresentanti degli Stati membri non partecipanti.
- (8) I membri del gruppo di esperti indipendente istituito a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 non devono essere considerati in situazione di conflitto di interesse per il semplice fatto di essere rappresentanti delle autorità competenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e per il fatto che il caso su cui il gruppo di esperti è chiamato a decidere riguarda il meccanismo di vigilanza unico. Occorre che l'ABE elabori il regolamento interno del gruppo di esperti che ne garantisca l'indipendenza e l'obiettività.

3

- (9) Occorre che la composizione del consiglio di amministrazione sia equilibrata e che assicurino che gli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico siano adeguatamente rappresentati.
- (10) Per assicurare il corretto funzionamento dell'ABE e l'adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri, occorre che le modalità di voto, la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del gruppo di esperti indipendente siano sottoposti a revisione dopo un periodo di tempo adeguato, tenendo conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi ulteriori.
- (11) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia assicurare un livello elevato, efficace e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale in tutta l'Unione europea e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 2, il punto i) è sostituito dal seguente:

“i) le autorità competenti di cui alla definizione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, compresa la BCE per i compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. .../... del Consiglio* [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], della direttiva 2007/64/CE e della direttiva 2009/110/CE;

*GU L ... del ..., pag. ... ”

2. L'articolo 18 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti.

Per essere in grado di svolgere tale compito di facilitazione e di coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi rilevanti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore alle eventuali riunioni in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti.”

b) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

“3 *bis*. Quando l’Autorità chiede alla BCE in quanto autorità competente di prendere le misure necessarie, conformemente al paragrafo 3, la BCE si conforma a tale richiesta oppure entro 48 ore fornisce all’Autorità un’adeguata motivazione della non conformità.”

3. All’articolo 19, dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

“3 *bis*. Quando l’Autorità chiede alla BCE in quanto autorità competente di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire, conformemente al paragrafo 3, la BCE si conforma a tale richiesta oppure entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta fornisce all’Autorità un’adeguata motivazione della non conformità.”

4. All’articolo 35, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti forniscono all’Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.

2. L’Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a cadenza regolare e in modelli specificati. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

3. Su richiesta debitamente motivata di un’autorità competente, l’Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all’autorità competente di adempiere le sue funzioni, conformemente all’obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all’articolo 70.”

5. All’articolo 41, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Ai fini degli articoli 17 e 19, il consiglio delle autorità di vigilanza istituisce un gruppo di esperti indipendente composto dal presidente e da due membri nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza tra i suoi membri con diritto di voto. Almeno un membro del gruppo di esperti indipendente rappresenta uno Stato membro non partecipante ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE].

I membri del gruppo di esperti agiscono in piena indipendenza e obiettività ai sensi dell’articolo 42, non sono rappresentanti dell’autorità competente interessata o delle autorità competenti che sono parti nella controversia.

3. Il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza affinché venga adottata in via definitiva, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, terzo comma.

4. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2, comprese le norme che danno attuazione al requisito di cui al secondo comma dello stesso paragrafo.”

6. All’articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

“Il primo e il secondo comma lasciano impregiudicati i compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE].”

7. All’articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 17 e 19, le decisioni proposte dal gruppo di esperti si considerano adottate, a meno che non siano respinte a maggioranza semplice, con il voto di almeno tre membri rappresentanti di Stati membri partecipanti e di tre membri rappresentanti di Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] né hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dello stesso regolamento.

In deroga al terzo comma, dalla data in cui il numero di Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] né hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dello stesso regolamento è pari o inferiore a quattro, le decisioni proposte dal gruppo di esperti si considerano adottate, a meno che non siano respinte a maggioranza semplice, con il voto di almeno un membro rappresentante di detti Stati membri.

Ogni membro dispone di un solo voto.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per raggiungere il consenso sulla composizione del gruppo di esperti di cui all’articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di consenso, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.”

8. All’articolo 45, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l’insieme dell’Unione. Il consiglio di amministrazione deve comprendere almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti ai sensi del regolamento [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6] e che non hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dello stesso regolamento. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.”

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 1° gennaio 2016 la Commissione pubblicherà una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti:

- (a) l'adeguatezza delle modalità di voto,
- (b) la composizione del consiglio di amministrazione, e
- (c) la composizione del gruppo di esperti indipendente che prepara le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19.

La relazione tiene conto in particolare degli sviluppi negli Stati membri la cui moneta è l'euro o negli Stati membri le cui autorità competenti hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6 del regolamento .../... ed esamina se alla luce degli sviluppi si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l'ABE adotti le sue decisioni nell'interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 Verso un'Unione bancaria (2012/2729(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione del Presidente del Consiglio europeo del 26 giugno 2012 dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria»,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012,
- vista la dichiarazione del vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012,
- vista la Comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2009 dal titolo «Un quadro europeo per la gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario» (**COM(2009)0561**),
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario¹,
- vista la dichiarazione dei leader del G20 emessa al vertice di Pittsburgh del 24-25 settembre 2009 in merito ai fallimenti transfrontalieri e agli istituti finanziari di importanza sistemica,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare²,
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, presentata dalla Commissione il 6 giugno 2012, e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (**COM(2012)0280**),
- vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi³,
- vista la raccomandazione 13 della relazione del Gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE presieduto da Jacques de Larosière, consegnata al Presidente Barroso il 25 febbraio 2009, in cui il Gruppo chiede l'istituzione di un quadro normativo coerente e funzionale di gestione delle crisi nell'UE,

¹ GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 61

² Testi approvati, P7_TA(2011)0331

³ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15

- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro⁴, e in particolare la sua raccomandazione 6,
- visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico⁵,
- visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico⁶,
- visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione⁷,
- vista la relazione della sua commissione per i problemi economici e monetari sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (**A7-0166/2010**),
- viste le lettere inviate dalla sua commissione per i problemi economici e monetari alla Commissione e alle Autorità europee di vigilanza (ESA) in merito all'indipendenza delle ESA,
- visto il memorandum d'intesa del 1° giugno 2008 sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza finanziarie, le banche centrali e i ministeri delle finanze dell'Unione europea in materia di stabilità finanziaria transfrontaliera⁸,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, presentata dalla Commissione il 20 luglio 2011(**COM(2011)0452**),
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, presentata dalla Commissione il 20 luglio 2011, e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (**COM(2011)0453**),

⁴ GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 41

⁵ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1

⁶ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162

⁷ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12

⁸ ECFIN/CEFCPE(2008)REP/53106 REV REV

– viste, la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa⁹, la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni delle società per azioni¹⁰, e la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni¹¹,

– vista la sua posizione, del 16 febbraio 2012, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)¹²,

– vista la sua posizione, del 5 luglio 2011, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori¹³,

– visto il parere della sua commissione per i problemi economici e monetari del 31 agosto 2011 destinato alla commissione per i bilanci sulla «Posizione del Parlamento relativa al progetto di bilancio 2012 quale modificato dal Consiglio – Tutte le sezioni» (**2011/2020(BUD)**),

– vista l'interrogazione orale alla Commissione sulle proposte per un'Unione bancaria europea (**O-000151/2012 – B7 0360-2012**),

– visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2 del suo regolamento,

A. considerando che la dichiarazione emessa dai leader del G20 al vertice di Pittsburgh del 24-25 settembre 2009 sollecitava il raggiungimento di un accordo sulla questione dei fallimenti transfrontalieri e degli istituti finanziari di importanza sistemica entro la fine del 2010;

B. considerando l'importanza cruciale di adoperarsi con ogni mezzo per stabilizzare il mercato finanziario europeo e rompere il legame fra banche e Stati sovrani, al fine di iniziare il cammino verso un'autentica unione economica e monetaria;

C. considerando che nel luglio 2010 il Parlamento, con la risoluzione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario e la relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea, ha individuato soluzioni per le questioni attinenti alla gestione delle crisi transfrontaliere, e segnatamente un dispositivo di vigilanza integrato, la riforma del meccanismo di garanzia dei depositi e la creazione di un fondo di stabilità finanziaria;

⁹ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1

¹⁰ GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36

¹¹ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47

¹² Testi approvati, P7_TA(2012)0049

¹³ Testi approvati, P7_TA(2011)0313

D. considerando che il Meccanismo europeo di stabilità (ESM) potrebbe, previa decisione formale, avere la possibilità di ricapitalizzare direttamente le banche della zona euro;

E. considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio stanno infine raggiungendo le stesse conclusioni del Parlamento riguardo all'esigenza di una maggiore integrazione del sistema di vigilanza, e invocano ora la creazione di un'Unione bancaria attraverso l'istituzione di un dispositivo di vigilanza unito a sistemi di garanzia dei depositi e a un piano di gestione dei fallimenti;

F. considerando che il pieno coinvolgimento parlamentare è essenziale per la legittimità democratica del processo di creazione dell'Unione bancaria, come chiaramente indicato nella summenzionata relazione di Herman Van Rompuy che vede nel rafforzamento della legittimità e responsabilità democratica il quarto «elemento fondamentale» dell'integrazione;

G. considerando che il Parlamento è stato pienamente associato all'istituzione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) - che comprende la creazione dell'Autorità bancaria europea - mediante la procedura di codecisione;

H. considerando che, in evidente contraddizione con questi stessi principi, ma anche con il diritto di iniziativa della Commissione europea, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta per un dispositivo unico di vigilanza avente come sola base giuridica l'articolo 127, paragrafo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il che priverebbe il Parlamento dei poteri legislativi che gli spettano per le questioni attinenti al mercato unico, che sono altrimenti trattate con la procedura di codecisione;

I. considerando che coinvolgere in tale processo i soli Stati membri, lungi dal renderlo più rapido ed efficiente, invierebbe al pubblico un segnale negativo nel momento in cui è ampiamente riconosciuta la necessità di maggiore trasparenza e sostegno democratico;

1. ribadisce la necessità che in momenti di crisi prevalga sempre il metodo comunitario essendo questa l'unica via per garantire che l'Unione possa uscire dalla crisi più forte di prima;

2. sollecita i leader politici a promuovere la legittimità democratica negli affari europei;

3. sottolinea la necessità di rafforzare la legittimità democratica riguardo alla proposta Unione bancaria e al dispositivo di vigilanza unico, associando pienamente il Parlamento come colegislatore;

4. sottolinea l'opportunità di considerare debitamente i potenziali effetti diffusivi di un'Unione bancaria nella zona euro sui membri non appartenenti all'Eurozona;

5. fa presente che considererà le proposte sull'Unione bancaria come un pacchetto unico nel caso in cui modificassero disposizioni legislative adottate con la procedura di codecisione;

6. sottolinea che ogni importante novità in materia di vigilanza, compreso il trasferimento di competenze ad altre istituzioni, deve essere accompagnato da un aumento della trasparenza e responsabilità di tali istituzioni dinanzi al Parlamento, che dovrà godere di pieni diritti di interrogazione e di pieni poteri in relazione alle procedure di nomina e di bilancio;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.